

== Anno XVIII — N. 5 ==

== Settembre-Ottobre 1919 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
R. COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE



STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA.

PUBBLICAZIONI DEL COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

I. SERIE.

Legislazione e giurisprudenza della Emigrazione.

1. Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e R. Decreto 10 luglio 1901, n. 376, che manda in vigore la legge medesima e ne approva il regolamento. Con appendice contenente disposizioni legislative e regolamentari relative ai servizi dell'emigrazione. Roma, 1901. (*Esaurito*).
2. Legge e regolamento sull'emigrazione e decreto sul rilascio dei passaporti per l'estero. Roma, 1910. (*Esaurito*).
3. Leggi, regolamenti e norme complementari della legge sull'emigrazione. Roma, 1910. (*Esaurito*).
4. Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione. Roma, 1912.
5. Legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, con le modificazioni apportate dalla legge 17 luglio 1910, n. 538 (in appendice: Legge e Reg. sulla cittadinanza italiana 13 giugno-2 agosto 1912, n. 555-949). Roma, 1913.
6. Legislazione sull'emigrazione:
 - Vol. I. Legge e regolamento sull'emigrazione — Legge per la tutela giuridica degli emigranti — Legge e regolamento sulle rimesse e i risparmi degli emigrati — Legge sulla cittadinanza italiana e norme per la sua esecuzione — Altre norme legislative e regolamentari attinenti all'emigrazione. Roma, 1914.
 - Vol. II. Disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti per l'estero — Il servizio di leva all'estero — La tutela delle donne e dei fanciulli — La tutela degli operai colpiti da infortuni sul lavoro all'estero — Il servizio consolare — I vettori e i piroscafi — Il trasporto degli emigranti per mare — Il trasporto degli emigranti che rimpatriano per ferrovia — Cassa Nazionale di previdenza. (*In corso di stampa*).
7. Massimario di giurisprudenza in materia di emigrazione:
 - Parte I — Giurisprudenza penale. Roma, 1909.
 - Parte II — Giurisprudenza civile. Roma, 1910.
 - Parte III — Giurisprudenza e prassi amministrativa. Roma, 1914.

II. SERIE.

Publicazioni sulla Emigrazione e le Colonie.

8. Emigrazione e Colonie. Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari (1903-1909).
 - Volume I. Europa: Parte I. — Francia e Principato di Monaco.
 - Volume I. Europa: Parte II. — Svizzera — Austria — Ungheria — Gran Bretagna — Spagna e Gibilterra — Portogallo — Malta.
 - Volume I. Europa: Parte III. — Germania — Lussemburgo — Belgio — Olanda — Stati Scandinavi — Russia — Penisola Balcanica.
 - Volume II. Asia — Africa — Oceania.
 - Volume III. America: Parte I. — Brasile.
 - Volume III. America: Parte II. — Argentina.
 - Volume III. America: Parte III. — Stati Uniti — Cuba — Messico — Guatemala — Honduras — Nicaragua — Costa Rica — Haiti — San Domingo — Curaçao — Colombia — Venezuela — Equatore — Perù — Paraguay — Cile.
- (Segue a pagina terza della copertina).

== Anno XVIII — N. 5 ==
== Settembre-Ottobre 1919 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
R. COMMISSARIATO DELLA EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA.

SOMMARIO

DEL N. 5 DELL'ANNO 1919

<i>La conclusione del nuovo Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia</i>	Pag.	5
1. Precedenti	»	5
2. La preparazione dei nuovi accordi	»	6
3. Relazione della Commissione nominata dal Consiglio dell'emigrazione	»	7
4. Progetto italiano approvato dal Consiglio dell'emigrazione	»	15
5. I progetti francesi	»	19
6. Negoziazione e firma del trattato	»	26
<i>Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia del 30 settembre 1919</i>	»	27
<i>Convenzioni ed accordi di lavoro esistenti fra l'Italia e la Francia</i>	»	51
1. Convenzione per regolare la protezione degli operai	»	ivi
2. Convenzione addizionale pel trasferimento dei depositi tra le Casse di Risparmio ordinarie dei due paesi	»	59
3. Convenzione relativa al trattamento degli operai nei casi di infortunio	»	62
4. Convenzione per la protezione dei minorenni	»	75
5. Accordo per le pensioni operaie	»	81
<i>Indicazioni bibliografiche</i>	»	85

La conclusione del nuovo trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia

I. Precedenti.

In materia di trattamento dei lavoratori l'Italia e la Francia iniziarono una serie di accordi con la convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 (1). Tale convenzione, ideata da Luigi Luzzatti, non si propose di disciplinare direttamente determinate materie, ma fu un *pactum de contrahendo* col quale i due governi si obbligavano ad aprire le negoziazioni allo scopo di stipulare una serie di accordi speciali, di cui la convenzione determinava la materia e, talora, fissava preventivamente i principi, a cui avrebbero dovuto informarsi. In seguito alla ratifica di quella convenzione fondamentale si ebbe una successione di accordi, che vennero via via svolgendo il programma in quella delineato. Una prima convenzione addizionale stipulata a Parigi il 20 gennaio 1906 (e resa esecutiva nel Regno con R. D. 27 dicembre 1906, n. 729) provvide a regolare il trasferimento dei depositi fra le Casse di risparmio ordinarie, integrando così l'accordo relativo alla Cassa nazionale di risparmio ed alle Casse postali di risparmio d'Italia, già annesso alla convenzione del 1904 (2). Un regolamento di diritto interno per l'applicazione delle disposizioni derivanti dalla predetta convenzione del 1906, compilato in base ad accordi intervenuti fra le Amministrazioni competenti dei due paesi, venne emanato in Italia con R. D. 19 luglio 1907, n. 631. Segui, a breve distanza, la convenzione 9 giugno 1916 (resa esecutiva nel Regno con R. D. 30 giugno 1907, n. 546) la quale disciplinò la materia relativa alle indennità per infortuni sul lavoro (3). È da rilevare, che tale convenzione, pur richiamandosi all'art. 1,

(1) V. pag. 51.

(2) V. pag. 59.

(3) V. pag. 62.

lett. *d*) della convenzione preliminare del 1904, non si atteneva rigorosamente nei limiti fissati dai principi ivi stabiliti per tale materia. Nella convenzione del 1904, infatti, si stabiliva, che l'accordo speciale da stipularsi si sarebbe informato al principio, che in ciascuno dei due paesi i cittadini dell'altro sarebbero stati parificati ai nazionali per ciò che concerne il trattamento di indennità per gli infortuni sul lavoro, ma alla piena attuazione di questo principio veniva posta una limitazione notevolissima, in quanto era convenuto che gli italiani, che godessero di pensioni per infortunio e cessassero di risiedere in Francia, come pure i rappresentanti della vittima che non risiedessero in Francia nel momento dell'infortunio, avrebbero avuto diritto ad un'indennità da determinarsi. La convenzione 9 giugno 1906 non mantenne tale restrizione. Il principio delle parità di trattamento venne attuato nella sua pienezza. Lo svolgimento del programma convenuto nel 1904 si manifestava, in tal modo, informato ad uno spirito progressivo. Seguì la convenzione 15 giugno 1910 (resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 1912, n. 214), che diede concreta attuazione alle disposizioni di massima ed agli impegni fissati dall'articolo 2 della convenzione del 1904 circa la protezione dei giovani operai (1). Un accordo 9 agosto 1910 (reso esecutivo nel Regno con R. D. 9 ottobre 1919, n. 2077) disciplinò i versamenti delle quote degli italiani residenti in Francia alla Cassa nazionale di previdenza italiana e dei francesi residenti in Italia alla Cassa nazionale per le pensioni francesi ed il pagamento delle pensioni (2). Il programma stabilito dalla convenzione del 1904 non era con questa serie di accordi ancora esaurito. Restava, in particolare, da regolare la importante materia delle pensioni operaie. Ma dopo l'accordo del 9 agosto 1910 lo svolgimento del diritto convenzionale del lavoro fra l'Italia e la Francia segna un arresto, durante il quale, per altro, col concorso di circostanze varie, ed in armonia con le relazioni politiche createsi tra i due paesi durante la guerra mondiale, si venne preparando il terreno per riprendere, con un più vasto disegno, la politica degli accordi.

(1) V. pag. 75.

(2) V. pag. 81

2. La preparazione dei nuovi accordi.

Nel 1916 l'on. Tittoni, allora ambasciatore d'Italia a Parigi, aveva uno scambio di vedute con il ministro francese del lavoro, on. Métin, sull'opportunità di avviare le trattative per un trattato di lavoro. Lo stesso on. Tittoni redigeva uno schema di trattato. Il ministro degli affari esteri, on. Sonnino, comunicava il progetto Tittoni al Commissariato dell'emigrazione ed all'Ufficio del lavoro, chiedendone il parere. Entrambi tali uffici esaminarono il progetto e presentarono i loro rilievi. Il Commissariato dell'emigrazione, in particolare, raccolse un ampio materiale che venne presentato al Consiglio dell'emigrazione, al quale il ministro degli affari esteri sottopose l'esame della questione. Il Consiglio dell'emigrazione, riunitosi il 20 maggio 1917, con l'intervento del comm. De Martino, e del comm. Ricci Busatti in rappresentanza del ministro degli affari esteri, dopo un'ampia discussione generale sul contenuto da darsi al progettato trattato, nominò una commissione, con l'incarico di studiare i vari schemi e di proporre al Consiglio le conclusioni concrete.

3. Relazione della Commissione nominata dal Consiglio dell'emigrazione.

La Commissione, della quale fecero parte l'on. Pantano, l'on. Cabrini, il comm. Ricci Busatti, il comm. Falciani, ed il comm. De Michelis, procedette rapidamente nei suoi lavori e nella seduta del 31 maggio 1917 sottoponeva al Consiglio la seguente relazione, stesa dal comm. De Michelis, con allegato un nuovo progetto di trattato:

« Nel luglio 1916, S. E. Tittoni, allora nostro Ambasciatore a Parigi, approfittando delle nuove condizioni politiche e delle mutate relazioni fra i due Paesi, ritenne giunto il momento propizio per stabilire tra la Francia e l'Italia un trattato di lavoro che migliorasse la posizione giuridica e quella di fatto dei nostri operai. In tal senso egli elaborava uno schema di Convenzione che il Ministero degli affari esteri trasmetteva, contemporanea-

mente, all'Ufficio del lavoro e al Commissariato dell'emigrazione, perchè esprimessero i loro pareri e formulassero su di esso osservazioni o proposte.

« L'Ufficio del lavoro riassunse il proprio parere modificando in talune parti il progetto Tittoni ed aggiungendo nuove disposizioni dirette a regolare materie, che, pur mantenendosi strettamente nell'ambito delle questioni di lavoro, non erano contemplate da quel progetto, il quale si limitava a fissare alcuni principi di ordine generale. Il Commissariato dell'emigrazione, a sua volta — pur tenendo come punto di partenza il progetto Tittoni, di cui particolarmente assumeva la netta posizione del principio della parità di trattamento, come criterio a cui si dovesse informare il nuovo trattato — ritenne di allargare in modo notevole l'oggetto della nuova Convenzione. Il Commissariato, partendo dalla considerazione che l'accresciuto bisogno della Francia di avere mano d'opera italiana costituisse un dato di fatto su cui i negozianti italiani avessero opportunamente ad appoggiare le trattative, ritenne che fosse conveniente di approfittare di tale situazione di cose per avanzare alla Francia la richiesta di regolare con le più importanti questioni, strettamente attinenti al trattamento degli operai come tali, anche quelle concernenti in generale la condizione giuridica della popolazione italiana, per il fatto che essa è, e sarà, costituita, in grande prevalenza, da masse di lavoratori.

« Il Commissariato, come organo specifico della tutela della emigrazione, intese prospettare tutta la materia che si dovrebbe racchiudere nel quadro generale dei bisogni e dei desideri della nostra massa emigratoria in Francia. E perciò, lo schema proposto da quell'Ufficio si allontanò alquanto dagli altri due progetti, comprendendo argomenti e questioni che il Commissariato ritenne di scindere in due gruppi: uno, di realizzazione immediata, da inserirsi nel trattato stesso; l'altro da rimandarsi, magari, a trattative separate, col desiderio espresso, però, che queste avessero luogo quanto più presto fosse possibile.

« E così, al primitivo progetto di S. E. Tittoni, si vennero aggiungendo, come modificazioni od integrazioni, i due schemi dell'Ufficio del lavoro e del Commissariato dell'emigrazione.

« Su questi progetti, e soprattutto sulla questione generale del trattato di lavoro colla Francia, S. E. Il Ministro degli affari esteri ha invitato il Consiglio della emigrazione ad esprimere il proprio parere; e il Consiglio si è trovato, in tal modo, a dover fermare la propria attenzione su tre progetti distinti, in parte divergenti, più particolarmente per ciò che concerne l'ambito delle questioni da comprendere nel trattato. E perciò il Ministro, ha invitato il Consiglio, a mezzo del comm. De Martino, segretario generale del Ministero esteri, ad esaminare la proposta di stralciare dal progetto di trattato tutte le questioni che hanno attinenza meno intima col lavoro: quali, il godimento dei diritti civili, la cittadinanza, la competenza giurisdizionale, il servizio militare. Ha aggiunto, altresì, il comm. De Martino che, soprattutto per ragioni di opportunità e per affrettare la stipulazione del trattato, il Ministro — pur riservandosi ulteriore e decisivo esame — riteneva opportuno che si limitasse il contenuto del trattato al regolamento delle questioni di lavoro, colla esclusione di quelle che (al pari dell'assistenza medica ed ospedaliera; delle scuole, ecc.) escono dall'ambito, stretto e rigido che una Convenzione, del genere di quella in esame, sembra dovrebbe esclusivamente proporsi.

« Il Consiglio, peraltro, senza entrare nel merito, manifestò l'opinione che, avendo esso una competenza puramente consultiva, non avesse a porre, a priori, una limitazione del contenuto del trattato, esprimendo al riguardo il proprio parere dal punto di vista delle esigenze della emigrazione italiana, salva, naturalmente, al Governo ed al Ministro competente la decisione circa il contenuto da darsi al trattato, potendo tale decisione dipendere da circostanze e criteri che sfuggono all'apprezzamento di un Corpo consultivo.

« Nella delibazione che il Consiglio ebbe a fare della questione, discutendo alcune pregiudiziali, è risultato che esso, per le stesse ragioni addotte da S. E. il Ministro degli esteri, ritiene opportuno di non allargare l'oggetto del trattato fino a comprendervi il regolamento di questioni, molto complesse, come quelle della cittadinanza, della giurisdizione e del servizio militare. D'altra parte, invece, il Consiglio si è dimostrato del parere, che fosse partico-

larmente opportuno di insistere perchè nel trattato si contemplassero le questioni dell'assistenza medica ed ospedaliera e delle scuole, sembrando questo un momento eccezionalmente favorevole (come recenti decisioni di Parlamentari interalleati hanno anche fatto supporre) per attendersi, da parte del Governo francese, un soddisfacente regolamento di questi punti così importanti per la condizione della popolazione italiana residente in Francia.

« Allo scopo di ottenere, perciò, un coordinamento dei progetti in esame, da cui uscisse agevolata la discussione del problema, il Consiglio ha deliberato di dare incarico ad una Commissione di esaminare i tre progetti e di riferire su di essi in una seconda seduta, che fu fissata per il giorno 31 maggio.

« Il Presidente del Consiglio della emigrazione, On. Senatore Bodio, ha chiamato a far parte della Commissione i Signori: on. Edoardo Pantano, on. Angiolo Cabrini, comm. Ricci-Busatti, comm. Falciani, comm. De Michelis. A quest'ultimo fu commesso l'incarico di riferire sui lavori della Commissione stessa.

« Questa, presi in esame i diversi progetti e relazioni che li accompagnano, si è trovata concorde nella opportunità di concretare i propri lavori col fissare, nella forma schematica di un progetto unico, i principi e le disposizioni che, a suo avviso, sarebbero da comprendersi nel nuovo trattato di lavoro e di emigrazione tra la Francia e l'Italia.

« È opportuno premettere che il nuovo trattato è da intendersi come uno svolgimento della convenzione del 1904 e degli accordi che da quella Convenzione sono derivati, e che, tale convenzione e tali accordi non vengono ad estinguersi con la stipulazione del nuovo trattato, per quanto in esso si pongano principi generali. Gli accordi sul trasferimento dei depositi tra Cassa nazionale di risparmio di Francia e le Casse postali di risparmio d'Italia, e tra le Casse di risparmio ordinarie, le convenzioni sull'assicurazione infortuni (9 giugno 1906), e sulla protezione dei giovani operai (15 giugno 1910) regolano compiutamente alcune questioni particolari, cosicchè la loro ragion d'essere non viene a cessare col nuovo trattato proposto.

« La questione principale, quella, cioè che concerne l'ambito delle materie da comprendersi nel trattato è stata dalla Commis-

sione ampiamente esaminata e dibattuta; ed in conformità al concetto prevalso già nelle discussioni preliminari del Consiglio, la Commissione si è trovata concorde nel ritenere che, per varie ragioni e soprattutto per quelle di opportunità, convenga lasciare come oggetto di separate convenzioni alcune questioni particolarmente complesse come quelle della cittadinanza, del servizio militare, della giurisdizione e dei diritti civili in generale, che formavano argomento del progetto del Commissariato. Essa ha, invece, riconosciuta la convenienza, sostenuta in modo speciale dal Commissariato, di comprendere nel trattato il regolamento dell'assistenza medica ed ospedaliera e delle scuole; fondando la opportunità di inserirvi tali disposizioni sulla considerazione che la negoziazione del trattato si presenta in una situazione di cose notevolmente favorevole per noi, sia per il vivo interesse che in questo momento ha la Francia di assicurarsi la mano d'opera italiana, sia perchè i mezzi coi quali le nostre leggi assicurano ora la disciplina delle nostre correnti emigratorie, aumentando il valore della nostra disponibilità operaia.

« Informando i suoi lavori a questi concetti, la Commissione ha proceduto ad un lavoro di coordinamento di quella parte della materia, che ha ritenuto dover conservare ed inserire nel trattato; ne ha condensate le disposizioni, rendendole più snelle e più precise. Il progetto della Commissione si presenta, perciò nella sua sostanza intrinseca, altrettanto completo dei precedenti, mentre la forma appare tecnicamente esatta e preferibile, per iniziare dei negoziati che potranno raggiungere, in sede di regolamento, maggiore ampiezza di dettaglio.

« Lo schema, che, per agevolare le discussioni del Consiglio, la Commissione ha ritenuto opportuno di concretare si riassume nel seguente ordine di materie: 1. Principio generale — 2. Assicurazioni e pensioni — 3. Esclusione della condizione della residenza — 4. Facoltà e guarentigie sindacali e professionali — 5. Esclusione di misure di protezionismo operaio — 6. Garanzie per i funzionari in servizio di emigrazione — 7. Assistenza medica ed ospedaliera gratuita — 8. Istruzione e scuole — 9. Estensione del trattato alle Colonie e protettorati — 10. Clausola compromissoria — 11. Denuncia del trattato.

« 1. *Principio generale* — Come principio generale, informatore del trattato, superandosi in ciò il criterio a cui si era fermata la Convenzione del 1904, stipulatasi in diversa situazione di cose, si pone il principio di parità di trattamento in materia di assistenza, previdenza sociale e legislazione del lavoro, su cui subito si era imposto (e sembra con ragionevole fiducia di accoglimento) il progetto Tittoni. Tale principio, nella sua formulazione generale, costituirà anche il punto di riferimento per la risoluzione di ogni eventuale controversia d'interpretazione, o di applicazione del trattato. La parità di trattamento si afferma anche come obbligo reciproco dei due Stati per i futuri sviluppi delle rispettive legislazioni sociali.

« 2. *Assicurazioni e pensioni*. — In coerenza col principio generale, si regola la materia delle assicurazioni e pensioni operaie, fissando il principio che i benefici e diritti attribuiti ai nazionali sono accordati ai cittadini dell'altro Stato, senza limitazioni od esclusioni. La Commissione, inoltre, come aveva particolarmente instituito il Commissariato nel suo progetto e nella sua relazione, ha ritenuto necessario che, con opportune disposizioni, si garantisse che il principio della parità di trattamento avesse effettiva attuazione, avuto riguardo ad alcuni speciali caratteri dell'emigrazione italiana in Francia. Così, in ispecie, si è fissato il principio, che nel trasferimento dei conti individuali da una Cassa all'altra fossero acquisiti all'operaio tutti i benefici, compresi, quindi, i contributi padronali ed i concorsi di Stato. Con ciò, i nostri emigranti in Francia, che rimpatriano prima di aver raggiunto il termine minimo di permanenza alla Cassa delle pensioni francese per avere diritto alle sovvenzioni di Stato, godranno di tale beneficio proporzionatamente agli anni di iscrizione alla Cassa francese. Un regolamento di esecuzione è previsto per disciplinare, nei particolari, le modalità dei trasferimenti.

« 3. *Esclusione della condizione della residenza per il godimento dei benefici delle assicurazioni sociali e della previdenza*. — Si sottrae ogni diritto o beneficio derivante dalle leggi di assicurazione sociale o della previdenza, di uno Stato, alla condizione, eventualmente richiesta, della residenza del beneficiario in tale Stato.

« 4. *Facoltà e guarentigie sindacali e professionali.* — In materia di facoltà e guarentigie sindacali e professionali, si stabilisce la parità di trattamento coi nazionali, fino ad oggi assolutamente esclusa dalla legge francese.

« In particolare si riconosce la possibilità di concorrere nelle elezioni e di far parte anche di organi pubblici di tutela e di giurisdizione del lavoro. Il provvedimento amministrativo dell'espulsione per motivi attinenti al lavoro od alla organizzazione sindacale viene limitato, sottoponendolo ad una condizione, che costituisce una notevole garanzia individuale. La parità di trattamento viene affermata per le associazioni di assistenza e previdenza costituite tra italiani in Francia e tra francesi in Italia.

« 5. *Esclusione di misure di protezionismo operaio.* — Si stabilisce che ogni disposizione, la quale in qualsiasi modo importi un trattamento di sfavore per i lavoratori stranieri, particolarmente circa l'ammissione al lavoro, non avrà applicazione per gli italiani in Francia; e reciprocamente lo stesso principio è esteso alle limitazioni circa l'esercizio della pesca nelle acque territoriali. Si assicurano, inoltre, agli italiani in Francia, e reciprocamente, i benefici concessi dalle leggi alla piccola proprietà rustica ed urbana.

« 6. *Garanzie per i funzionari in servizio di emigrazione.* — Si stabilisce l'impegno dei due Governi di agevolare l'opera dei funzionari, che ciascuno di essi destinasse nel territorio dell'altro Stato per i servizi di emigrazione riguardanti i propri nazionali ivi residenti. In questa materia la Commissione è stata unanime nell'accogliere il punto di vista del Commissariato, che si trova in opposizione a quello degli altri due progetti. Si è accettato, cioè, il principio che ciascun funzionario nel paese dell'altra parte contraente, non abbia competenza che per ciò che concerne gli interessi e la situazione dei propri nazionali.

« 7. *Assistenza medica ed ospedaliera gratuita.* — La importantissima questione dell'assistenza medica ed ospedaliera gratuita è contemplata in coerenza col principio di parità di trattamento. Si prevede poi la stipulazione di un accordo speciale per disciplinare il rimpatrio degli indigenti, degli invalidi, dei fanciulli abbandonati e dei mentecatti, che sono a carico dell'assistenza pubblica.

« 8. *Istruzione e scuole.* — In materia di istruzione si stabilisce anzitutto la parità di trattamento nell'ammissione alle scuole di ogni grado; ed inoltre si consente reciprocamente l'istituzione di scuole per gli emigranti ed i loro figli, in modo che a questi sia data la possibilità di essere istruiti secondo la loro lingua nazionale.

« 9. *Estensione del trattato di lavoro a colonie ed alla Tunisia.* — Si stabilisce l'estensione degli effetti del trattato di lavoro e di emigrazione alle colonie e possedimenti e protettorati dei due Stati. Si intende con ciò chiederne la estensione anche per la Tunisia, oltre che per l'Algeria ed il Marocco. La formula prescelta prevede anche la applicazione della convenzione ai possedimenti o colonie che, in avvenire, potranno appartenere ai due Stati.

« 10. *Clausola compromissoria.* — Si è ritenuto opportuno, su proposta del comm. Ricci Busatti, di proporre l'inserzione di un articolo, che nessuno degli altri schemi in esame aveva previsto, per far posto alla clausola compromissoria. Si è fissato, così, il concetto che con l'arbitrato si decideranno le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione dei trattati di lavoro, secondo i principi generali a cui si informa la convenzione che sarà ora stipulata, e cioè, fondamentalmente, secondo il principio della parità di trattamento. È bensì vero che tra la Francia e l'Italia esiste un trattato di arbitrato, ma esso è formulato in termini così generici, che è sembrato alla Commissione preferibile di includere nella attuale Convenzione una clausola, che riconfermi esplicitamente tale sistema di risoluzione delle eventuali controversie.

« 11. *Denuncia del trattato.* — Si fissa al trattato una durata di anni cinque, con la clausola della tacita rinnovazione per un tempo indeterminato, restando il trattato in vigore al termine di un anno dal giorno in cui ne fosse notificata la denuncia.

« La Commissione ha, dunque, prospettato al Consiglio — sotto la forma schematica di un progetto di trattato, anziché sotto quella di affermazione di principi generali — i termini entro i quali essa riterrebbe che si debbano impostare i negoziati col vicino paese.

« Spetta al Consiglio della emigrazione di dare sulla questione il voto consultivo — al quale è stato invitato dal Ministro — per fissare le linee generali, o per precisarle in uno schema definitivo di trattato. Pur non dimenticando che la decisione dei limiti precisi da assegnarsi alle trattative (in quanto tali limiti possono dipendere da considerazioni di vario genere, da elementi di opportunità, o da circostanze del momento), spetta unicamente al Ministro responsabile ed al Governo, il parere del Consiglio sarà, senza dubbio, tenuto nella più alta considerazione allorquando si dovranno fissare le direttive da seguirsi in una questione così importante: non soltanto per gli interessi dei nostri lavoratori, ma per i rapporti politici ed economici futuri fra i paesi contraenti ».

4. Progetto italiano approvato dal Consiglio dell'emigrazione.

Il Consiglio dell'emigrazione nella seduta del 31 maggio 1917 esaminò e discusse lo schema di trattato redatto dalla Commissione. Tale progetto, con qualche emendamento, venne all'unanimità approvato dal Consiglio. Esso era così formulato:

Art. 1.

§ 1. — I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, parità di trattamento con i nazionali in tutto ciò che concerne l'assistenza, la previdenza sociale e la legislazione del lavoro.

§ 2. — Tale parità di trattamento s'intende stabilita anche per tutte le disposizioni che saranno emanate in questa materia nei due Paesi posteriormente al presente trattato (1).

Art. 2.

§ 1. — Il regime delle assicurazioni e delle pensioni operaie stabilito in ciascuno dei due Paesi si applicherà ai cittadini dell'altro.

(1) Converrà porre bene in chiaro — occorrendo con esplicite disposizioni aggiuntive al trattato —: 1° che la gente di mare colpita da infortunio sul lavoro è ammessa agli stessi benefici concessi ai nazionali (vedi relazione); 2° che la parità di trattamento ammessa in questo trattato vale per la Cassa invalidi della gente di mare come per qualsiasi Istituto creato e disciplinato da speciali disposizioni per determinate categorie di lavoratori.

senza esclusione o riduzione dei diritti e benefici di qualsiasi specie attribuiti ai nazionali.

§ 2. — Agli effetti del computo degli anni di iscrizione o di versamento dei contributi necessari per maturare il diritto ai benefici delle assicurazioni e delle pensioni operaie, il servizio militare obbligatorio compiuto nel proprio paese dai cittadini di uno dei due Stati è parificato al servizio compiuto nell'altro.

§ 3. — A richiesta dell'interessato o del Console, i conti individuali aperti presso la Cassa nazionale di previdenza italiana e i fondi in essi iscritti, come anche i fondi relativi a pensioni già liquidate, saranno trasferiti alla Cassa nazionale delle pensioni in Francia, e reciprocamente, computando nel conto dell'operaio italiano, per contributo dello Stato, una somma proporzionale alle annualità dei versamenti eseguiti.

Le Amministrazioni dei due Paesi stabiliranno in un regolamento speciale le norme, le garanzie e le facilitazioni opportune per l'attuazione di quanto è disposto in questo paragrafo, determinando anche le modalità per gli ulteriori versamenti devoluti ai conti individuali così trasferiti, per la liquidazione e il pagamento delle pensioni; esse provvederanno altresì per quanto concerne i rapporti in corso alla scadenza del trattato.

Facilitazioni analoghe saranno stabilite per il passaggio dei conti individuali e dei fondi della Cassa invalidi per la Marina e dagli altri Istituti di previdenza di uno dei due paesi ai corrispondenti Istituti dell'altro.

Art. 3.

Le disposizioni che subordinano il diritto al pagamento delle somme dovute, in dipendenza delle leggi sulla previdenza e sulle assicurazioni sociali di uno dei due Stati, alla condizione che il beneficiario abbia od abbia avuto la sua residenza nel territorio del detto Stato, non sono applicabili ai cittadini dell'altro.

Art. 4.

§ 1. — I lavoratori di ciascuno dei due Paesi godranno, nel territorio dell'altro, le stesse facoltà e guarentigie sindacali e professionali stabilite per i cittadini.

Potranno pertanto egualmente concorrere alla elezione e far parte dei Consigli direttivi e di amministrazione di Sindacati, Casse o Società di mutuo soccorso, magistrature del lavoro e organi di protezione del lavoro (Collegi probovirali, — Conseils de Prud'hommes, — Commissioni arbitrali — Comitati di conciliazione ed arbitrato — Delegati degli operai minatori, e simili).

§ 2. — L'espulsione dei lavoratori di uno dei due Stati dal territorio dell'altro, per circostanze attinenti al lavoro o alla organizzazione sindacale, non potrà avvenire se non sia stata preceduta da un regolare procedimento in confronto dell'interessato.

§ 3. — Le Associazioni di previdenza e di assistenza costituite tra Italiani in Francia o tra Francesi in Italia godono degli stessi diritti e benefici spettanti alle analoghe associazioni francesi o italiane.

Art. 5.

§ 1. Le disposizioni di leggi, decreti o regolamenti d'ogni specie che importino un trattamento sfavorevole o una limitazione qualsiasi, in danno dei lavoratori stranieri, sia quanto all'ammissione al lavoro, sia nei riguardi tributari o d'altro genere, non si applicheranno agli Italiani in Francia nè ai Francesi in Italia.

§ 2. — Questa norma ha fatto anche per tutto quanto concerne l'esercizio della pesca nelle acque territoriali dei due Stati.

§ 3. — Per tutto quanto concerne l'acquisto, il possesso e la trasmissione della piccola proprietà, rustica ed urbana, i cittadini di ciascuno dei due Paesi godranno nel territorio dell'altro gli stessi diritti e benefici attribuiti ai nazionali.

Art. 6.

§ 1. I due Governi s'impegnano reciprocamente a curare con spirito di amichevole intesa e per la tutela dei comuni interessi, che il reclutamento della mano d'opera d'emigrazione non ecceda i limiti corrispondenti alle esigenze dei mercati di lavoro e non avvenga a condizioni che, per effetto di concorrenza, potrebbero risultare dannose alle classi lavoratrici indigene.

§ 2. — I due Governi agevoleranno l'opera dei funzionari che ciascuno di essi destinasse presso le rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari per i servizi dell'emigrazione concernenti i lavoratori nazionali nel territorio dell'altro Stato.

Art. 7.

§ 1. — I cittadini di ognuno dei due Stati godranno nel territorio dell'altro parità di trattamento coi nazionali per quanto concerne l'assistenza medica e ospedaliera gratuita.

§ 2. — I benefici dell'assistenza ai vecchi, agl'invalidi e agli incurabili, concessi in ciascuno dei due Paesi ai nazionali, sono estesi ai cittadini dell'altro che vi abbiano risieduto almeno tre anni per ragioni di lavoro o che sieno divenuti invalidi per malattia professionale.

§ 3. — Delle spese derivanti dall'applicazione dei due precedenti paragrafi non sarà chiesto rimborso allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, o a qualsiasi pubblico Ente del paese a cui appartiene la persona soccorsa.

§ 4. — I due Governi si riservano di regolare, con separato accordo, le modalità per il rimpatrio degli indigenti, degli invalidi, dei fanciulli abbandonati e dei mentecatti che sono a carico della assistenza pubblica.

Art. 8.

§ 1. — Gli Italiani in Francia e i Francesi in Italia sono parificati ai nazionali per quanto concerne l'ammissione alle scuole pubbliche di ogni grado e le istituzioni pubbliche di assistenza scolastica.

§ 2. — I due Governi consentiranno reciprocamente, salvo l'osservanza delle prescrizioni generali delle leggi territoriali scolastiche, l'istituzione di scuole diurne e serali per i lavoratori emigrati e i loro figli, sotto la direzione di insegnanti della loro stessa nazionalità.

§ 3. — Un accordo speciale provvederà per l'attuazione di quanto è stabilito nel paragrafo 1° del presente articolo, come per tutto quanto concerne la validità e l'equivalenza dei diplomi, e le relazioni fra i due Paesi in materia didattica e scolastica in genere.

Art. 9.

Il presente trattato, la convenzione 15 aprile 1904 ed i successivi accordi conclusi tra i due Stati in relazione con essa, si applicano alle colonie, ai possedimenti e ai protettorati delle due Parti.

Art. 10.

Le controversie che sorgessero fra le due Parti contraenti circa la interpretazione o l'applicazione di questo trattato, di quello del 15 aprile 1904 e degli accordi conchiusi e da concludere in relazione con essi, e che non fosse possibile risolvere nelle consuete vie diplomatiche, saranno deferite, anche a richiesta di una sola delle Parti, al giudizio di uno o più arbitri, che dovranno deciderle secondo i principi fondamentali e lo spirito del presente trattato.

Con separato accordo saranno stabilite le norme per l'instaurazione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Art. 11.

Il presente trattato avrà effetto a datare dal 60° giorno dopo lo scambio delle ratifiche, che avverrà nel più breve tempo possibile.

Rimarrà in vigore per cinque anni dalla data predetta: ma se nessuna delle due Parti contraenti l'avrà denunciato un anno prima della scadenza, continuerà ad avere effetto fino al termine di un anno dal giorno in cui ne fosse notificata la denuncia.

5. I progetti francesi.

In Francia, d'altra parte, l'esame della questione relativa al trattato di lavoro con l'Italia venne deferita ad una Commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e presieduta dal sen. Léon Bourgeois. Compiuti i lavori di questa Commissione, il Ministro degli esteri, on. Pichon, con nota del 15 aprile 1919 comunicava all'Ambasciatore d'Italia a Parigi il progetto francese. Esso era diviso in due parti, costituite dai due seguenti schemi di convenzione:

A. PROJET D'UNE CONVENTION RELATIVE À L'ÉMIGRATION ET À L'IMMIGRATION.

Art. 1. — Le Gouvernement français et le Gouvernement italien conviennent:

1° de donner toutes facilités administratives aux nationaux de chacun des deux pays désireux de se rendre individuellement dans l'autre pour y travailler, sous réserve de l'application des dispositions énoncées ci-dessous.

2° d'autoriser le recrutement collectif des travailleurs dans l'un des deux pays pour le compte d'entreprises situées dans l'autre, dans les conditions stipulées par la présente Convention.

1. — *Dispositions générales.*

Art. 2. — Les travailleurs immigrés recevront, à travail égal, une rémunération égale à celle des ouvriers nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise, ou, à défaut d'ouvriers nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise, une rémunération basée sur les taux de salaire normal et courant de la région.

Art. 3. — Ils jouiront de la même protection accordée aux travailleurs étrangers par la législation des parties contractantes, ainsi que de celle que les Puissances contractantes pourraient leur assurer en vertu de conventions spéciales, notamment en vertu du traité de travail signé en même temps que la présente convention, dès qu'il sera ratifié.

Art. 4. — L'Administration qualifiée de chacun des deux pays veillera à l'application des principes énoncés ci-dessus à l'égard des travailleurs de l'autre pays occupés sur son territoire, et c'est à cette

Administration que seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités consulaires compétentes, toutes les réclamations formulées par les travailleurs étrangers en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par leurs employeurs, ou les difficultés de toute nature qu'ils pourraient éprouver du fait de leur présence en pays étranger.

L'Administration qualifiée procédera aux enquêtes nécessaires et aura seule qualité pour intervenir en vue d'applanir les difficultés ou les différends.

Le Gouvernement français et le Gouvernement italien auront recours, à cet effet, si besoin est, chacun sur leur territoire, à des Inspecteurs ou Correspondants spéciaux parlant la langue des travailleurs immigrés.

Il n'est apporté aucune modification par les stipulations du présent article aux attributions des Consuls, telles qu'elles résultent des traités et conventions et des lois du pays de résidence.

II. — *Emigration individuelle.*

Art. 5. — Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'article 9, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la sortie du pays d'origine pour les travailleurs qui se rendent individuellement et spontanément d'un pays dans l'autre pour trouver un emploi, ni pour leurs familles.

Pour jouir des avantages de la présente Convention, ces travailleurs devront se munir de pièces d'identité délivrées par les Autorités nationales.

Art. 6. — Les travailleurs émigrants individuellement et spontanément seront accueillis à leur arrivée au pays de destination par les autorités de ce pays qui les laisseront pénétrer librement, sous réserve de l'application des lois et règlements sanitaires ou de police, et des dispositions formulées ci-dessous.

Art. 7. — Si ces travailleurs produisent, lors de leur arrivée à la frontière, un contrat d'embauchage reçu par correspondance, ils se rendront à leur destination, étant bien entendu que ce contrat ne contient, ni de la part du travailleur ni de la part de l'employeur, des engagements contraires aux principes énoncés dans la présente Convention.

Art. 8. — Si ces travailleurs ne produisent pas, lors de leur arrivée à la frontière, un contrat d'embauchage, ou si ce contrat contient des engagements contraires à la présente Convention, ils seront reçus dans un des centres d'hébergement gratuits, ou adressés à un Service de Placement gratuit proche de la frontière, ou de la destination de leur choix, s'ils ont les moyens de s'y rendre. Ces centres ou services leur procureront un emploi dans des conditions conformes aux princi-

pes énoncés ci-dessous, et dans la mesure où le placement pourra s'effectuer sans préjudice pour les travailleurs nationaux.

Art. 9. — Au cas où l'état du marché du travail ne permettrait pas, dans certaines périodes, dans certaines régions, et pour certaines professions, de procurer un emploi aux émigrants venant individuellement et spontanément chercher du travail, le Gouvernement intéressé en avvertirait immédiatement, par voie diplomatique, celui du pays, qui à son tour en informerait ses nationaux.

Au cas où cette notification ne produirait pas le résultat cherché, les partis contractants arrêteront d'un commun accord toutes autres mesures utiles.

III. — *Recrutement collectif*

Art. 10. — Le deux Gouvernements autorisent les opérations de recrutement collectif sur leur territoire, pour le compte des entreprises situées dans l'autre pays, dans les conditions indiquées ci-après.

Art. 11. — Le Gouvernement du pays où s'opère le recrutement se réserve de déterminer les régions où le recrutement sera autorisé; celui du pays où se trouvent les employeurs se réserve de déterminer les régions où les travailleurs pourront être dirigés.

Les Gouvernements des deux pays fixeront, d'un commun accord, le nombre des travailleurs qui pourront faire l'objet d'un recrutement collectif, de manière à ne nuire ni au développement économique de l'un des deux pays, ni aux travailleurs de l'autre. Ils constitueront, à cet effet, une Commission qui se réunira à Paris au moins deux fois par an.

Chacun d'eux présentera à cette Commission l'avis d'un Comité Consultatif national, dans lequel figureront, avec des représentants des Services intéressés, des représentants patronaux et des représentants ouvriers.

Art. 12. — Le recrutement collectif pourra être effectué dans les limites indiquées ci-dessous, et sous le contrôle de l'Administration qualifiée du pays où il s'opère :

- soit par une Mission officielle;
- soit par le représentant de l'employeur, soit par le représentant d'une organisation professionnelle, lesquels devront, dans l'un et l'autre cas être agréés par les deux Gouvernements;
- soit par les organismes paritaires de placement du pays sur le territoire duquel se fait le recrutement.

Les contrats de travail proposés par les employeurs et les demandes d'ouvriers présentées par eux seront conformes à des formules-types, établies par voie d'accord entre les Administrations qualifiées de France et d'Italie.

Un exemplaire de la demande correspondant à chaque opération de recrutement collectif sera soumis par l'employeur au visa de l'Administration qualifiée du pays où les ouvriers devront être employés et transmis par celle-ci à l'Administration qualifiée du pays sur le territoire duquel se fait le recrutement.

Le visa ne sera donné que si les conditions contractuelles prévues dans la demande sont conformes aux principes posés dans la présente convention, s'il peut être pourvu convenablement au logement des ouvriers, et si les besoins de main d'œuvre justifient le recrutement de la part de l'entreprise intéressée.

La demande visée sera transmise par la voie diplomatique à l'autorité qualifiée du pays où le recrutement devra s'effectuer avec l'indication du nombre d'ouvriers à recruter pour l'entreprise et, s'il y a lieu, du nom de l'agent chargé d'assurer le recrutement ou d'y collaborer.

Art. 13. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le

Elle aura une durée d'un an et sera renouvelée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque période.

Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.

B. PROJET D'UNE CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ET ITALIENS EN CE QUI CONCERNE LES LOIS DE PRÉVOYANCE SOCIALE, D'ASSISTANCE ET DE TRAVAIL.

Entre le Gouvernement français et le Gouvernement italien, désireux chacun d'établir, dans la plus large mesure possible, l'égalité de traitement entre ses ressortissants et les ressortissants de l'autre Etat en ce qui concerne les lois de prévoyance sociale, d'assistance et de travail, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1. — Le régime des retraites ouvrières et paysannes (y compris les retraites spéciales des ouvriers mineurs) en vigueur dans chacun des deux pays doit être appliqué aux ressortissants de l'autre, sans exclusion ou réduction des droits accordés aux ressortissants du pays, réserve faite de ce qui est prévu ci après touchant le mode de calcul et de paiement des bonifications et allocations à la charge de l'Etat.

Les avantages prévus au présent article seront acquis aux intéressés qui demanderont et obtiendront leur retraite ou, en ce qui concerne les veuves et les orphélins, dont les droits naîtront après la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Sur demande formulée par l'intéressé ou son représentant, ou sur demande des Caisses, la Cassa Nazionale di Previdenza italiana fournira à l'organisme français de retraite chargé de la capitalisation des versements de l'intéressé (et réciproquement) à titre d'information, la situation du compte des versements de tout travailleur de l'un des pays qui est appelé à opérer les versements pour la retraite sur le territoire de l'autre pays.

Lors de la liquidation de la retraite, le montant définitif de celle-ci sera notifié à la Caisse chargée du paiement et le paiement sera fait au bénéficiaire, pour le compte de la Caisse débitrice, par les organes chargés du paiement des retraites aux nationaux du pays.

En ce qui concerne les allocations complémentaires et bonifications de l'Etat, les règles suivantes sont applicables :

a) les périodes de versements tant en France qu'en Italie se totalisent pour déterminer le droit à la bonification;

b) chaque Etat supporte la part de bonification, calculée à son tarif, pour le nombre ou le montant des versements annuels fait sur son territoire;

c) la bonification n'est due par un Etat que si le total des années de versement ainsi calculées atteint le minimum fixé par la législation du dit Etat pour ses ressortissants. Dans le cas où, par l'application de cette règle, la subvention incombérait à l'un seulement des deux Etats contractants, elle serait calculée proportionnellement au nombre ou au montant des versements annuels effectués sur le territoire de cet Etat. Il demeure entendu que la bonification n'est due, en tout état de cause, par chacun des pays, que sous réserve de la justification de toutes les conditions prévues par la législation spéciale de ce pays;

d) la bonification due par l'un des deux Etats contractant est réduite de 50 % si le bénéficiaire quitte le territoire de cet Etat.

Les règles ci-dessus sont applicables aux bonifications des pensions d'invalidité.

Les allocations en cas de décès sont dues, aux ayants droit des assurés décédés, sous réserve que ces ayants-droit résidaient dans le pays depuis six mois au moins du jour au décès et qu'ils auront formé leur demande, dans le pays, dans un délai de six mois, à dater du dit décès.

Art. 2. — L'égalité de traitement déjà réalisée en matière de réparation des accidents du travail est confirmée par la présente convention. Les mêmes principes s'étendront, dans les conditions qui seront précisées par des arrangements spéciaux, à toutes les lois d'assurance sociale, contre les divers risques, tels que maladie, invalidité, chômage, qui pourraient être ultérieurement établies.

Art. 3. — Pour tout ce qui concerne l'acquisition, la possession, la transmission de la petite propriété, rurale et urbaine, les ressor-

tissants de chacun des deux pays auront dans le territoire de l'autre les mêmes droits et avantages assurés, aux ressortissant du Pays, à l'exclusion toutefois des avantages concédés à l'occasion de faits de guerre et sous réserve des dispositions restrictives édictées dans l'intérêts de la sécurité nationale.

Art. 4. — Les travailleurs et employeurs italiens résidant en France qui ont adhéré à une société de secours mutuelle française pourront faire partie du Conseil d'administration sous réserve que le nombre des Administrateurs étrangers de toutes nationalités ne dépassera pas le tiers du nombre total des membres du Conseil.

Les ressortissants italiens résidant en France qui ont adhéré à une société de secours mutuelle approuvée ou reconnue d'utilité publique bénéficieront des subventions allouées par l'Etat en vue de la retraite par livret individuel et auront droit aux pensions constituées sur fonds communs.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux ressortissant français en Italie.

Art. 5. — Les ressortissants privés de ressources de chacun des deux pays, qui, soit par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d'accouchement, soit pour toute autre raison ont besoin de secours, de soins médicaux ou d'autre assistance quelconque, seront traités sur le territoire de l'autre Etat contractant pour l'application des lois d'assistance à l'égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers.

Les ressortissants de l'un des deux pays auront droit dans l'autre aux allocations pour charge de famille, ayant un simple caractère de secours, si leurs familles y résident avec eux.

Art. 6. — En ce qui concerné l'assistance médicale, il est convenue entre les deux Etats contractants qu'à l'expiration d'une période de 45 jours et moyennant préavis de l'Etat de résidence, l'Etat de domicile sera tenu à son choix, soit de rapatrier l'assisté si celui-ci est transportable, soit d'indemniser des frais de traitement l'Etat de résidence : mais les frais faits pendant cette période de 45 jours ne donneront lieu à aucun remboursement de la part de l'Etat ni des départements, provinces, communes, ou institutions publiques du pays dont la personne assistée possède la nationalité.

Les deux Gouvernements régleront les modalités pour le rapatriement par un des accords prévus à l'article 13.

Art. 7. — Les deux Etats contractants s'exonèrent réciproquement de tout remboursement tant pour l'assistance à domicile que pour l'hospitalisation : 1° en ce qui concerne les vieillards, les infirmes ou incurables ayant 15 ans de résidence continue dans le pays où ils sont admis à l'assistance; 2° en ce qui concerne les autres assistés ayant 5 ans de résidence continue dans ledit pays.

Art. 8. — Les subventions au Caisses mutuelles de secours contre le chômage, les secours des fonds publics de chômage et des institutions publiques d'assistance par le travail seront attribués dans chacun des Etats contractants aux ressortissants de l'autre Etat.

Art. 9. — Les travailleurs et employeurs des deux pays jouiront, sur le territoire de l'autre, de la liberté d'adhérer à des syndicats ou groupements professionnelles ou corporatifs, accordée aux ressortissants du Pays.

Ils pourront prendre part aux élections des Conseils de direction et d'administration des syndicats et unions des syndicats.

Ils pourront faire partie des Comités de conciliations et d'arbitrage dans les différends collectifs entre employeurs et salariés dans lesquels ils seraient parties intéressées.

Art. 10. — Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays pour tout ce qui concerne l'application des lois réglementant les conditions du travail et assurant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Cette égalité de traitement s'étendra aussi à toutes les dispositions qui pourront être promulguées à l'avenir en cette matière dans les deux pays.

Art. 11. — Aucun des deux Etats contractants n'imposera d'impôt ou de taxes spéciaux aux ressortissants de l'autre Etat en raison de leur travail sur son territoire.

La disposition qui précède ne porte pas préjudice aux stipulations de lois et règlements concernant les taxes générales relatives aux étrangers et notamment celles attachées à la délivrance des permis de séjour. Elle ne saurait être entendue comme exonérant les ressortissants d'un des Etats contractants résidant sur le territoire de l'autre Etat de tous impôts quelconques, présents et futurs, imposés aux ressortissants de l'Etat de résidence.

Art. 12. — Une convention spéciale réglera la situation des marins et pêcheurs. Toutefois, il est d'ores et déjà convenu qu'un régime de retraites s'inspirant des conditions prévues à l'article 1 fera l'objet d'un des règlement à intervenir en vertu des dispositions de l'article 13.

Art. 13. — Les Administrations compétentes des deux Pays arrêteront d'un commun accord les mesures de détails et d'ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention, qui nécessitent la coopération de ces services administratifs.

Art. 14. — Des arrangements spéciaux interviendront en ce qui concerne les colonies, possessions et pays de protectorat, la présente convention ne s'y appliquant pas de plein droit.

Art. 15. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangée à Paris aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.

Elle aura une durée d'un an, elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention seront réglées par la voie diplomatique.

6. Negoziazione e firma del trattato.

Compiuti dagli uffici competenti dei due paesi gli studi preparatori, dipendeva dai due Governi la scelta del momento per intraprendere i negoziati. L'apertura dei negoziati si stabilì definitivamente per il 15 settembre 1919 in Roma. Ed infatti il 15 settembre le due Delegazioni si riunirono presso il Commissariato dell'emigrazione ed inaugurarono i loro lavori. Erano plenipotenziari per l'Italia S. E. il barone Mayor des Planches ed il comm. Giuseppe De Michelis; per la Francia S. E. Barrère, ambasciatore di Francia presso il Re d'Italia, e M. Arthur Fontaine, direttore dell'Ufficio del lavoro presso il Ministero del lavoro francese. Alla delegazione francese, oltre M. F. Charles le Roux, consigliere dell'Ambasciata di Francia, erano aggregati, in qualità di delegati tecnici, M. G. Rondel, segretario generale del Consiglio superiore dell'assistenza pubblica, M. F. Fagnot, ispettore superiore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e M. B. Nogaro, professore di economia politica all'Università di Caen; a quella italiana il prof. T. Perassi, ordinario di diritto pubblico nel R. Istituto Superiore di Bari, ed il comm. S. Colletti, ispettore dell'emigrazione, addetto all'Ambasciata italiana a Parigi. Le Delegazioni tennero 11 sedute. Il 30 settembre i plenipotenziari delle due parti mettevano la firma al nuovo trattato, il cui originale, redatto in lingua francese, porta il titolo: TRAITÉ DE TRAVAIL ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE. Il trattato, di cui segue la pubblicazione nel testo ufficiale e nella traduzione italiana, entrerà in vigore appena sarà avvenuto lo scambio delle ratifiche, le quali in ciascuno dei due Stati, conformemente al rispettivo ordinamento costituzionale, saranno precedute dall'approvazione parlamentare del trattato.

Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia

(Roma, 30 settembre 1919)

TESTO UFFICIALE.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE également désireux de régler l'émigration des travailleurs entre les deux Pays, de faciliter dans leurs Pays respectifs le séjour et l'établissement des immigrants ressortissants de l'autre Etat et d'établir, dans la plus large mesure possible, l'égalité de traitement entre leurs ressortissants et les ressortissants de l'autre Etat en ce qui concerne les lois de prévoyance sociale, d'assistance et de travail, ont résolu de conclure un traité et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

S. E. le Baron Edmond Mayor des Planches, Ambassadeur de S. M., Sénateur du Royaume, Commissaire Général de l'émigration, et M. le Commandeur Giuseppe De Michelis, Vice Commissaire Général de l'émigration et Directeur Général des Services pour le placement et le chômage au Ministère de l'Industrie et du Travail;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

S. E. M. Camille Barrère, Ambassadeur de la République française auprès de Sa Majesté le Roi d'Italie, et M. Arthur Fontaine, Conseiller d'Etat, Directeur au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Art. 1^{er}.

Les deux Gouvernements conviennent de donner toutes facilités administratives aux nationaux de chacun des deux Pays désireux de se rendre dans l'autre pour y travailler.

Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'art. quatre et en conciliant l'application des lois et règlements du pays d'origine avec les facilités qu'il s'engage à accorder par le précédent paragraphe, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la sortie de ce pays pour les travailleurs qui se rendent dans l'autre, soit individuellement et spontanément, soit par effet d'un recrutement collectif, ni pour leurs familles.

Les mêmes travailleurs et leurs familles pourront pénétrer librement dans le pays de destination, sans qu'aucune autorisation spéciale soit exigée, sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'art. quatre et en conciliant l'application des lois et règlements du pays de destination avec les facilités qu'il s'engage à accorder par le 1^{er} paragraphe du présent article.

Art. 2.

Le salaire des travailleurs d'immigration ne pourra être inférieur à celui que, dans la même entreprise, reçoivent, à travail égal, les ouvriers nationaux de même catégorie; ou, à défaut d'ouvriers nationaux de la même catégorie employés dans la même entreprise, au salaire normal et courant des ouvriers de même catégorie dans la région.

Le Gouvernement du pays d'immigration prend l'engagement de veiller à ce que, sur son territoire, soit observée l'égalité du salaire des ouvriers immigrés avec celui des nationaux.

Art. 3.

Les travailleurs immigrés jouiront de la même protection que celle accordée aux nationaux par la législation et par les usages du pays pour ce qui a trait aux conditions de travail et d'existence.

Toutes réclamations des travailleurs de l'autre pays en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par les employeurs, ou les difficultés de toute nature, lorsqu'elles comportent une intervention des pouvoirs publics, seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités compétentes du pays; l'Administration qualifiée de ce pays procédera aux enquêtes nécessaires et aura seule qualité pour intervenir.

Chaque Gouvernement pourra adjoindre à son Ambassade auprès de l'autre un technicien spécialiste chargé des questions du travail et des relations avec l'Administration centrale compétente du Pays où sont employés les travailleurs de l'autre Pays.

Les deux Gouvernements faciliteront la tâche de ces attachés.

Art. 4.

Au cas où l'état du marché du travail ne permettrait pas, dans certaines périodes, dans certaines régions et pour certaines professions, de trouver un emploi aux émigrants venant individuellement et spontanément chercher du travail, le Gouvernement intéressé en avertirait immédiatement, par voie diplomatique, le Gouvernement de l'autre Pays, afin de le mettre à même de faire le nécessaire.

Les deux Gouvernements, en cas de besoin, examineront d'un commun accord les mesures corrélatives qui, dans le même but, pourraient être arrêtées dans chacun des deux Pays.

Art. 5.

Les Gouvernements des deux Pays veilleront d'un commun accord à ce que le nombre des travailleurs qui pourront faire l'objet d'un recrutement collectif ne puisse nuire ni au développement économique d'un des deux Pays, ni aux travailleurs de l'autre.

Ils constitueront à cet effet une Commission qui se réunira, normalement à Paris, au moins deux fois par an.

Leurs représentants respectifs seront chargés notamment : 1° d'évaluer approximativement, à titre d'indication, le nombre des ouvriers qui semblent pouvoir être recrutés et celui des ouvriers dont le recrutement paraît désirable jusqu'à l'ouverture de la session suivante; 2° d'indiquer les régions vers lesquelles les travailleurs immigrés pourront être dirigés de préférence, et celles vers lesquelles, par suite de l'état de la main d'oeuvre disponible, les travailleurs immigrés ne devront pas être dirigés. A cet effet, chaque Etat se réserve de prendre sur son territoire l'avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.

Art. 6.

Pour assurer le fonctionnement régulier des services administratifs chargés, par application des lois intérieures de chaque pays, de faciliter le passage des émigrants à la frontière, les administrations qualifiées établiront entre elles les ententes que les circonstances pourront rendre nécessaires, en conciliant dans la plus large mesure l'application de leurs lois et règlements respectifs.

Art. 7.

Le régime des retraites ouvrières et paysannes (y compris les retraites spéciales des ouvriers mineurs) en vigueur dans chacun des deux pays doit être appliqué aux ressortissants de l'autre, sans exclusion ou réduction des droits accordés aux ressortissants du pays, réserve faite de ce qui est prévu ci-après touchant le mode de calcul et le paiement des bonifications et allocations à la charge de l'Etat.

Les avantages prévus au présent article seront acquis aux assurés qui demanderont et obtiendront leur retraite après la date d'entrée en vigueur du présent traité. Ils seront acquis aux veuves et aux orphelins dont les droits naîtront après la dite date.

En ce qui concerne les allocations complémentaire et bonifications de l'Etat, les règles suivantes sont applicables :

a) les périodes de versement et les périodes assimilées entrant légalement en compte, tant en France qu'en Italie, se totalisent pour déterminer le droit à la bonification;

b) chacun des deux Etats établit pour ordre le montant de la bonification à laquelle l'assuré aurait droit, à son tarif et sous sa propre loi et dans les conditions de cette loi, pour le temps total calculé comme il est dit au paragraphe précédent. Il détermine ensuite la part de cette bonification qui est à sa charge en réduisant le montant total précédemment établi en proportion de la période de temps qui le concerne.

La bonification de l'assuré est le total des parts de bonification incombant à chaque Etat.

Toutefois, dans le cas où la bonification totale ainsi calculée est inférieure à la bonification qui serait due par l'un des deux

pays d'après sa propre loi et en raison des seules périodes de versement ou des périodes assimilées accomplies sur son territoire, la part de bonification à la charge de ce Pays sera augmentée de la différence.

Les règles ci-dessus sont applicables aux bonifications des pensions d'invalidité.

Les allocations en cas de décès sont dues aux ayants droit des assurés décédés, sous réserve que ces ayants droit auront formé leur demande dans un délai de six mois à dater du dit décès. Elles sont supportées concurremment par les deux pays en se référant aux principes ci-dessus exposés pour les bonifications.

Les accords prévus à l'article 24 préciseront les conditions d'application des principes relatifs aux bonifications et allocations.

Les relations entre les organismes français et italien de retraite, les informations qu'ils devront se fournir réciproquement pour rendre possible l'établissement des comptes des assurés de l'autre nationalité, tant au cours de l'acquisition qu'à l'époque de la liquidation de la retraite, les mesures à prendre pour faciliter, conformément à la convention franco-italienne du 15 avril 1904, le paiement en France par les caisses françaises ou l'administration postale, des pensions acquises aux caisses italiennes, et réciproquement, seront déterminées par les accords prévus à l'article 24.

Art. 8.

L'égalité de traitement déjà réalisée en matière de réparation des accidents du travail est confirmée par le présent traité et s'appliquera au développement éventuel de la législation.

Les mêmes principes s'étendront, dans les conditions qui seront précisées par des arrangements spéciaux, à toutes les lois d'assurance sociale contre les divers risques, tels que maladie, invalidité, chômage, qui pourraient être ultérieurement établies.

Art. 9.

Pour tout ce qui concerne l'acquisition, la possession, la transmission de la petite propriété, rurale et urbaine, les ressortissants

de chacun des deux Etats auront dans le territoire de l'autre les mêmes droits et avantages assurés aux ressortissants du Pays, à l'exclusion toutefois des avantages concédés à l'occasion de faits de guerre et sous réserve des dispositions prévues, dans l'intérêt de la sécurité nationale pour certaines zones ou certains lieux, par les lois relatives au séjour et à l'établissement des étrangers.

Art. 10.

Les travailleurs et employeurs italiens résidant en France qui ont adhéré à une Société de secours mutuels française pourront faire partie du Conseil d'administration sous réserve que le nombre des Administrateurs étrangers ne dépassera pas la moitié moins un du nombre total des membres du Conseil.

Les ressortissants italiens résidant en France qui ont adhéré à une Société de secours mutuels approuvée ou reconnue d'utilité publique, bénéficieront des subventions allouées par l'Etat en vue de la retraite par livret individuel et auront droit aux pensions constituées sur fonds communs.

Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent aux ressortissants français en Italie.

Art. 11.

Les subventions aux Caisses mutuelles de secours contre le chômage, les secours des fonds publics de chômage et des institutions publiques d'assistance par le travail seront attribués dans chacun des Etats contractants aux ressortissants de l'autre Etat.

Art. 12.

Les ressortissants de chacun des deux Etats qui, soit par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d'accouchement, soit pour toute autre raison, ont besoin de secours, de soins médicaux ou d'autre assistance quelconque, seront traités sur le territoire de l'autre Etat contractant, pour l'application des lois d'assistance, à l'égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers.

Les ressortissants de l'un des deux Etats auront droit dans l'autre aux allocations pour charges de famille ayant un simple caractère de secours, si leurs familles y résident avec eux.

Art. 13.

Les frais d'assistance engagés par l'Etat de résidence ne donneront lieu en aucun cas, quelle qu'en soit la cause ou l'importance, à aucun remboursement de la part de l'Etat, ni des départements, provinces, communes, ou institutions publiques du pays dont la personne assistée possède la nationalité, en tant que l'assistance susdite sera nécessaire par suite d'une maladie aiguë déclarée telle par le médecin traitant.

Dans les autres cas, y compris les rechutes, les remboursements seront admis pour la période successive aux premiers quarante-cinq jours.

Art. 14.

L'Etat de résidence continuera de supporter aussi la charge de l'assistance sans remboursement :

1° en ce qui concerne l'entretien, soit à domicile, soit dans les hospices, des vieillards, des infirmes et des incurables ayant au moins quinze ans de résidence continue dans le Pays où ils sont admis au bénéfice de la pension d'assistance ou de séjour gratuit dans un asile de vieillesse. La période susdite sera réduite à cinq ans lorsqu'il s'agira d'une invalidité consécutive à l'une des maladies professionnelles, dont la liste sera établie par un des accords prévus à l'article 24;

2° en ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés et tous autres assistés ayant cinq ans de résidence continue dans le dit pays. Dans le cas où il s'agit d'un traitement de maladie, le travailleur qui pendant la période susdite a séjourné dans le pays au moins cinq mois consécutifs chaque année sera considéré comme ayant la résidence continue.

En ce qui concerne les enfants mineurs de 16 ans, il suffira que le père, la mère, le tuteur ou la personne qui en a la garde, remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.

Art. 15.

A l'expiration du délai de quarante-cinq jours, pour les assistés qui ne rempliront pas les conditions de séjour prévues par l'article précédent, l'Etat de domicile sera tenu, à son choix, après avis de l'Etat de résidence, soit de rapatrier l'assisté si celui-ci est transportable, soit d'indemniser des frais de traitement l'Etat de résidence. Le rapatriement ne sera pas imposé dans les cas de l'assistance spéciale aux familles nombreuses et aux femmes en couches.

Art. 16.

Les deux Gouvernements régleront dans les accords prévus à l'article 24, avec les mesures de détail et d'exécution : 1° la procédure, les conditions et les modalités du rapatriement; 2° le mode de constatation et d'évaluation de la durée de la résidence continue.

Les avis prévus à l'article 15 donnés par l'Etat de résidence, devront parvenir aux autorités de l'Etat de domicile désignées dans le dit accord dans les dix premiers jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi le délai serait prolongé de la durée du retard.

Les deux Gouvernements s'engagent à veiller à ce que, dans les agglomérations renfermant un nombre important de travailleurs de l'autre nationalité, les moyens et les ressources d'hospitalisation ne fassent pas défaut aux ouvriers malades ou blessés et à leurs familles.

Les cotisations qui pourraient être imposées aux employeurs ou consenties par eux dans ce but n'auront pas le caractère de taxes spéciales sur la main d'œuvre étrangère interdites par l'article 21 ci-après.

Lorsque le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries sera assuré par les soins et aux frais des employeurs, les travailleurs y auront droit et ce sans qu'il y ait lieu à aucun remboursement.

Les remboursements exigibles de l'Etat de domicile en vertu de l'article 15 ci-dessus deviendront sans objet lorsque les dits

frais seront acquittés par l'employeur volontairement, ou en vertu d'une disposition du contrat du travail.

Il en sera de même s'ils ont été acquittés par une Société de bienfaisance ou de toute autre façon.

Art. 17.

Les associations de bienfaisance, d'assistance ou d'aide sociale entre Italiens en France et entre Français en Italie et les associations mixtes dans l'un et l'autre Pays, constituées et fonctionnant conformément aux lois du Pays, posséderont les droits et avantages qui sont assurés aux associations françaises ou italiennes de même nature.

Art. 18.

Les travailleurs et employeurs des deux Pays pourront faire partie des Comités de conciliation et d'arbitrage dans les différends collectifs entre employeurs et salariés, dans lesquels ils seraient parties intéressées.

Lorsque les ouvriers italiens d'une exploitation minière auront désigné parmi leurs camarades de la même entreprise un mandataire pour exposer leurs demandes relatives aux conditions du travail, soit aux patrons, soit aux délégués mineurs, soit aux autorités chargées de la surveillance du travail, les autorités françaises susdites faciliteront l'exercice de la mission qui lui est confiée par ses camarades. Et de même pour les ouvriers mineur français en Italie.

Art. 19.

Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre, de l'égalité de traitement avec les ressortissants du Pays pour tout ce qui concerne l'application des lois réglementant les conditions du travail et assurant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Cette égalité de traitement s'étendra aussi à toutes les dispositions qui pourront être promulguées à l'avenir en cette matière dans les deux Pays.

Art. 20.

Le Comité composé des ressortissants français et italiens, prévu à l'article 9 de la Convention franco-italienne du 15 juin 1910 pour la protection des enfants et éventuellement des ouvriers adultes, étendra normalement son patronage aux ouvriers de tout âge, italiens en France et français en Italie, dans les régions où sont occupés, en nombre suffisamment important, des travailleurs de l'autre Pays. Sa composition sera fixée dorénavant de la manière suivante : 1° le Préfet, le Sous-Préfet, ou un Conseiller de Préfecture; 2° le Maire de la commune ou l'un de ses adjoints; 3° l'Inspecteur du travail ou son suppléant; 4° le Consul ou son délégué; 5° le Président d'une Société, de l'autre nationalité, de secours mutuel, d'instruction, ou d'assistance; et à défaut un ressortissant de l'autre Pays résidant dans la région; 6° un représentant des Syndicats patronaux et un des Syndicats ouvriers de la région; 7° un ouvrier de chacune des deux nationalités.

Art. 21.

Aucun des deux Etats contractants n'imposera d'impôts ou de taxes spéciaux aux ressortissants de l'autre Etat en raison de leur travail sur son territoire.

La disposition qui précède ne porte pas préjudice aux stipulations de lois et règlements concernant les taxes générales relatives aux étrangers et notamment celles attachées à la délivrance des permis de séjour. Elle ne saurait être entendue comme exonérant les ressortissants d'un des Etats contractants résidant sur le territoire de l'autre Etat de tous impôts quelconques, présents et futurs, imposés aux ressortissants de l'Etat de résidence.

Art. 22.

L'égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays en ce qui concerne l'admission aux écoles primaires publiques et l'institution des écoles privées étant déjà suffisamment établie en principe dans chacun des deux Pays par les lois scolaires respectives, les deux Gouvernements se réservent de négocier une con-

vention générale relative à l'enseignement et d'y inclure les mesures nécessaires pour faciliter l'instruction primaire et l'instruction professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles.

Art. 23.

Une ou plusieurs conventions spéciales régleront, dans l'esprit qui a inspiré le présent traité, la situation des marins, pêcheurs et, en général, du personnel salarié de la pêche et de la marine marchande. Les négociations à cet effet commenceront au plus tard dans le cours de l'année qui suivra la ratification du présent traité.

Toutefois, il est d'ores et déjà convenu qu'un régime de retraites s'inspirant des conditions prévues à l'article 7 fera l'objet d'un des règlements à intervenir en vertu des dispositions de l'article 24.

Art. 24.

Les Administrations compétentes des deux pays arrêteront d'un commun accord les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention, qui nécessitent la coopération de ces services administratifs. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquelles les services correspondent directement.

Art. 25.

Le présent traité ne s'appliquant pas de plein droit aux colonies, possessions et pays de protectorat, les deux Gouvernements s'engagent à entrer en négociations, autant que possible dans le cours de l'année qui suivra la ratification de ce traité, en vue de conclure, pour les colonies, possessions et pays de protectorat respectifs une ou plusieurs conventions spéciales qui régleront les matières visées dans le présent traité selon les principes et l'esprit qui l'ont inspiré.

Art. 26.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.

Il aura une durée d'un an; il sera renouvelé tacitement d'année en année sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Toutes les difficultés relatives à l'application du présent traité seront réglées par la voie diplomatique.

Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver, par cette voie, à une solution, les dites difficultés seront soumises, même sur la demande d'une seule des parties, au jugement d'un ou plusieurs arbitres qui auront mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit du présent traité.

Un arrangement spécial réglera l'institution et le fonctionnement de l'arbitrage. Chaque partie pourra faire état, à titre d'information, de l'avis d'un des Bureaux ou organes internationaux compétents en la matière. Cet avis pourra aussi être demandé, au même titre, d'accord entre les arbitres.

Fait à Rome, en double exemplaires, le 30 septembre 1919.

Signé : EDMONDO MAYOR DES PLANCHES
GIUSEPPE DE MICHELIS
CAMILLE BARRÈRE
ARTHUR FONTAINE.

TRADUZIONE.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, animati dal comune desiderio di regolare l'emigrazione dei lavoratori tra i due paesi, di facilitare, nei loro rispettivi paesi, il soggiorno e lo stabilimento degli immigranti appartenenti all'altro Stato, e di stabilire, nella più larga misura possibile, l'eguaglianza di trattamento tra i rispettivi cittadini e i cittadini dell'altro Stato per quanto concerne le leggi di previdenza sociale, di assistenza e del lavoro, hanno convenuto di concludere un trattato. A tale scopo, hanno nominato quali loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. il Barone Edmondo Mayor des Planches, Ambasciatore di S. M., Senatore del Regno, Commissario Generale dell'emigrazione, e il Comm. Giuseppe De Michelis, Vice-Commissario Generale dell'emigrazione e Direttore Generale dell'ufficio di collocamento e disoccupazione al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S. E. Camillo Barrère, Ambasciatore della Repubblica Francese presso Sua Maestà il Re d'Italia ed il Signor Arturo Fontaine, Consigliere di Stato, Direttore del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale,

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

I due Governi convengono di accordare tutte le facilitazioni amministrative ai cittadini di ciascuno dei due paesi, che intendono recarsi nell'altro a scopo di lavoro.

Con riserva delle deroghe temporanee previste all'art. 4 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che si è impegnato di accordare nel paragrafo precedente, il paese d'origine non esigerà alcuna autorizzazione speciale per l'espatrio dei lavoratori e loro famiglie, che si recheranno nell'altro, sia individualmente e spontaneamente, sia per effetto di un arruolamento collettivo.

Gli stessi lavoratori e loro famiglie potranno entrare liberamente nel paese di destinazione che non esigerà a tale effetto alcuna autorizzazione speciale, con riserva delle deroghe temporanee previste all'art. 4 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che si è impegnato ad accordare al paragrafo primo del presente articolo.

Art. 2.

Il salario dei lavoratori immigrati non potrà essere inferiore a quello che ricevono, nella stessa impresa e a lavoro eguale, gli operai nazionali della stessa categoria; o, in mancanza di operai nazionali della stessa categoria, occupati dalla stessa impresa, al salario normale e corrente nella regione per gli operai della stessa categoria.

Il Governo del paese di immigrazione prende impegno di vigilare a che, sul suo territorio, sia osservata l'eguaglianza del salario degli operai immigrati con quello degli operai nazionali.

Art. 3.

I lavoratori immigrati godranno della stessa protezione che è accordata dalla legislazione e dagli usi del paese agli operai nazionali per quanto si riferisce alle condizioni di lavoro e di esistenza.

Tutti i reclami dei lavoratori dell'altro paese per ciò che concerne le condizioni di lavoro e di esistenza loro fatte dai padroni o qualsiasi altra contestazione, quando essi esigono l'intervento dei poteri pubblici, saranno diretti o trasmessi, sia direttamente, sia per tramite delle autorità diplomatiche o consolari alle com-

petenti autorità locali; l'amministrazione locale competente procederà alle inchieste necessarie ed essa sola avrà la competenza per intervenire.

Ciascuno dei due Governi potrà aggregare alla propria Ambasciata presso l'altro Governo un tecnico specializzato, incaricato delle questioni di lavoro e delle relazioni con l'Amministrazione centrale competente del paese in cui vengono occupati i lavoratori dell'altro paese.

I due Governi faciliteranno il compito di questi Addetti.

Art. 4.

Nel caso in cui le condizioni del mercato di lavoro, in certi periodi di tempo, in certe regioni e per certe professioni, non permettessero di trovare impiego agli immigranti, che si recano individualmente e spontaneamente alla ricerca di lavoro, il Governo interessato avvertirà immediatamente, per via diplomatica, il Governo dell'altro paese per metterlo in grado di prendere i necessari provvedimenti.

I due Governi, occorrendo, esamineranno di comune accordo le misure correlative che, allo stesso scopo, si potranno adottare in ciascuno dei due paesi.

Art. 5.

I Governi dei due paesi, di comune accordo, vigileranno a che il numero dei lavoratori, che potranno formare oggetto di un arruolamento collettivo, non abbia a nuocere nè allo sviluppo economico d'uno dei due paesi, nè ai lavoratori dell'altro paese.

A tal fine essi istituiranno una Commissione che si riunirà, di regola, a Parigi, almeno due volte all'anno.

I rispettivi rappresentanti saranno specialmente incaricati: 1° di valutare approssimativamente, a titolo di indicazione, il numero degli operai, che si potranno presumibilmente reclutare, e quello degli operai il cui reclutamento sarà ritenuto desiderabile fino alla apertura della sessione successiva; 2° d'indicare le regioni verso le quali i lavoratori immigranti potranno essere avviati di preferenza e quelle verso le quali, per effetto delle con-

dizioni della mano d'opera disponibile, i lavoratori immigranti non si dovranno dirigere. A tal fine ciascuno dei due Stati si riserva di chiedere nel suo territorio il parere delle organizzazioni padronali e operaie interessate.

Art. 6.

Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi amministrativi incaricati, in applicazione delle leggi interne di ciascuno dei due paesi, di facilitare, agli emigranti il passaggio della frontiera, le Amministrazioni competenti stabiliranno tra loro quelle intese che secondo le circostanze si renderanno necessarie, conciliando, nella più larga misura possibile, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti rispettivi.

Art. 7.

Il regime delle pensioni per gli operai ed i contadini (comprese le pensioni speciali dei minatori) vigente in ciascuno dei due paesi dovrà essere applicato ai cittadini dell'altro paese senza esclusione o riduzione dei diritti concessi ai nazionali, con riserva di quanto appresso è previsto circa il calcolo ed il pagamento delle quote di integrazione e degli assegni a carico dello Stato.

I vantaggi previsti nel presente articolo saranno concessi agli assicurati che chiederanno e otterranno le loro pensioni successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente trattato. Gli stessi vantaggi saranno concessi alle vedove e agli orfani i cui diritti verranno in essere dopo la stessa data.

Per quanto si riferisce agli assegni complementari e quote di integrazione dello Stato, si applicheranno le norme seguenti:

a) i periodi di versamento e i periodi assimilati, che sono per legge computati, sia in Italia che in Francia, si cumulano per la determinazione del diritto alla quota d'integrazione;

b) ciascuno dei due Stati stabilisce, ai fini del calcolo, l'ammontare della quota d'integrazione alla quale l'assicurato avrebbe diritto, in base alla sua tariffa ed alla sua legge ed alle condizioni da questa richieste, per il tempo complessivo calcolato a norma del paragrafo precedente. Esso determina in seguito la

parte a suo carico di tale quota d'integrazione, riducendo l'ammontare totale precedentemente stabilito in proporzione del periodo di tempo che le concerne.

La quota d'integrazione spettante all'assicurato è il totale delle quote parti risultanti a carico di ciascuno dei due Stati.

Tuttavia, nel caso in cui la quota d'integrazione complessiva così calcolata risulti inferiore alla quota d'integrazione dovuta da uno dei due paesi per effetto della propria legge e in ragione dei soli periodi di versamento o dei periodi assimilati compiuti nel suo territorio, la quota parte di integrazione a carico di tale paese sarà aumentata della differenza.

Le norme predette si applicano alle quote di integrazione relative alle pensioni d'invalidità.

Gli assegni in caso di morte degli assicurati sono dovuti agli aventi diritto, a condizione che questi ne abbiano fatta domanda nel termine di sei mesi dalla data della morte dell'assicurato. I due Stati concorreranno nell'onere degli assegni in conformità ai principii sopra stabiliti per le quote di integrazione.

Gli accordi previsti all'articolo 24 preciseranno le modalità di applicazione dei principii relativi alle quote di integrazione ed agli assegni.

Le relazioni tra gli enti assicuratori italiani e francesi, le informazioni che si dovranno fornire reciprocamente per rendere possibile la formazione dei conti individuali degli assicurati dell'altra nazionalità, sia in corso di maturazione sia al momento della liquidazione della pensione, le misure necessarie per facilitare, conformemente alla convenzione franco-italiana del 15 aprile 1904 il pagamento in Francia, per mezzo delle casse francesi o dell'Amministrazione postale, delle pensioni dovute dagli enti assicuratori italiani, e reciprocamente, saranno determinate dagli accordi previsti all'articolo 24.

Art. 8.

L'eguaglianza di trattamento, già realizzata in materia di indennità per gli infortuni sul lavoro, è confermata dal presente trattato e si applicherà all'eventuale sviluppo della legislazione.

Gli stessi principii verranno estesi, nelle condizioni che saranno precisate in accordi speciali, a tutte le leggi di assicurazione sociale, contro i diversi rischi, quali malattie, invalidità, disoccupazione, che potranno essere ulteriormente promulgate.

Art. 9.

In tutto quanto si riferisce all'acquisto, possesso e trasferimenti della piccola proprietà, rurale ed urbana, i cittadini di ciascuno dei due Stati avranno nel territorio dell'altro gli stessi diritti e vantaggi assicurati ai nazionali, con esclusione però dei vantaggi concessi per fatti di guerra e con riserva delle disposizioni che, nell'interesse della sicurezza nazionale, sono previste per certe zone o certe località dalle leggi sul soggiorno e lo stabilimento degli stranieri.

Art. 10.

I lavoratori e imprenditori italiani residenti in Francia che abbiano aderito ad una Società francese di Mutuo Soccorso potranno far parte del Consiglio di amministrazione con riserva che il numero degli amministratori stranieri non superi la metà meno uno del numero totale dei membri del Consiglio.

Gli italiani residenti in Francia, che hanno aderito ad una Società di mutuo soccorso approvata o riconosciuta d'utilità pubblica, usufruiranno delle sovvenzioni concesse dallo Stato per la costituzione della pensione mediante libretto individuale ed avranno diritto alle pensioni costituite sui fondi comuni.

Queste disposizioni si applicano reciprocamente ai francesi in Italia.

Art. 11.

Le sovvenzioni alle Casse mutue di soccorso contro la disoccupazione, i sussidi forniti dai fondi pubblici per la disoccupazione e dalle pubbliche istituzioni di assistenza mediante il lavoro, saranno concessi in ciascuno dei due Stati ai nazionali dell'altro Stato.

Art. 12.

I cittadini di ciascuno dei due Stati, che per effetto di malattia fisica o mentale, di gravidanza o di puerperio, o per qualsiasi altro motivo, hanno bisogno di soccorso, di cure mediche o di altra assistenza qualsiasi, avranno nel territorio dell'altro Stato contraente e per l'applicazione delle leggi di assistenza, lo stesso trattamento fatto ai nazionali, sia per l'assistenza a domicilio, sia negli istituti ospitalieri.

I cittadini di ciascuno dei due Stati avranno diritto nell'altro Stato ai sussidi per carichi di famiglia, che hanno semplice carattere di soccorso, se le famiglie risiedano con essi.

Art. 13.

Le spese di assistenza, incontrate dallo Stato di residenza, non daranno luogo, qualunque ne sia la causa e l'ammontare, ad alcun rimborso da parte dello Stato, dipartimenti, provincie, comuni o pubbliche istituzioni del paese di cui la persona assistita possiede la nazionalità, in quanto la detta assistenza sarà necessaria in conseguenza di una malattia acuta, dichiarata tale dal medico curante.

Negli altri casi, comprese le ricadute, i rimborsi saranno ammessi per il periodo di assistenza successivo ai primi quarantacinque giorni.

Art. 14.

Lo Stato di residenza continuerà pure a sostenere l'onere dell'assistenza, senza rimborso:

1° Per quanto concerne il mantenimento, sia a domicilio, sia negli ospizi, dei vecchi, degli infermi, degli incurabili aventi almeno quindici anni di residenza continuata nel paese, ove vengono ammessi ai benefici della pensione, di assistenza o del ricovero gratuito in un asilo per la vecchiaia. Il detto periodo di tempo sarà ridotto a cinque anni nei casi in cui si tratti di una invalidità derivante da una delle malattie professionali indicate nell'elenco, che sarà stabilito da uno degli accordi previsti dall'articolo 24;

2° Per quanto concerne tutte le persone ammalate, gli alienati e ogni altra persona assistita che abbia cinque anni di residenza continuata nel detto paese. Nel caso di cura di malattia il lavoratore che, durante il detto periodo di tempo, ha soggiornato nel paese almeno cinque mesi consecutivi durante ciascun anno sarà considerato come avente la residenza continuata.

Per quanto concerne i ragazzi di età inferiore ai 16 anni, sarà sufficiente che il padre, la madre, il tutore o la persona che ne ha la custodia, soddisfino alle condizioni più sopra accennate.

Art. 15.

Trascorso il periodo di quarantacinque giorni, riguardo agli assistiti che non si trovino nelle condizioni di residenza indicate nell'articolo precedente, lo Stato di domicilio, in seguito a notifica dello Stato di residenza, si obbliga, a sua scelta, od a rimpatriare la persona bisognosa di assistenza, se è trasportabile, o ad indennizzare delle spese di cura lo Stato di residenza. Il rimpatrio non sarà imposto nei casi di assistenza speciale alle famiglie numerose e alle puerpere.

Art. 16.

I due Governi, mediante gli accordi previsti dall'art. 24, regoleranno insieme alle misure di dettaglio e di esecuzione: 1° la procedura, le condizioni e le modalità del rimpatrio; 2° il modo di constatazione e di valutazione della durata della residenza continua.

Le notifiche, previste all'art. 15, da parte dello Stato di residenza dovranno pervenire alle autorità dello Stato di domicilio, designate nel detto accordo, durante i primi dieci giorni del termine di quarantacinque giorni: in caso diverso tale termine sarà prorogato per tutta la durata del ritardo.

I due Governi si impegnano di vigilare a che nelle agglomerazioni importanti di lavoratori dell'altra nazionalità, i mezzi per l'assistenza ospitaliera non abbiano a mancare agli operai ammalati o feriti e alle loro famiglie.

I contributi che a questo scopo venissero imposti o liberamente assunti dai padroni non avranno carattere di tasse spe-

ciali sulla mano d'opera straniera, che sono vietate dal successivo art. 21.

Quando le cure mediche a domicilio, negli ospedali e nelle infermerie saranno assicurate a cura ed a spesa degli imprenditori, i lavoratori vi avranno diritto, e non vi sarà luogo ad alcun rimborso.

I rimborsi, che in conformità al precedente art. 15 sarebbero esigibili dallo Stato di domicilio, non avranno luogo quando le spese anzidette saranno assunte dal padrone volontariamente o per effetto di una clausola del contratto di lavoro.

Questa disposizione sarà pure applicabile se le spese siano state sostenute da una società di beneficenza o in qualsiasi altro modo.

Art. 17.

Le associazioni di beneficenza, di assistenza o di soccorso sociale tra Italiani in Francia e tra Francesi in Italia, le associazioni miste nell'uno e nell'altro paese, costituite e funzionanti conformemente alle leggi del paese, godranno degli stessi diritti e vantaggi che sono concessi alle associazioni francesi e italiane aventi lo stesso carattere.

Art. 18.

I lavoratori e imprenditori dei due paesi potranno far parte dei Comitati di conciliazione e di arbitrato nelle controversie collettive tra imprenditori e salariati, nelle quali fossero parti interessate.

Quando gli operai italiani di una impresa mineraria, avranno designato, tra i compagni della stessa impresa, un mandatario per esporre le loro domande relativamente alle condizioni di lavoro, sia ai padroni, sia ai delegati minatori, sia alle autorità incaricate della sorveglianza del lavoro, le dette autorità francesi faciliteranno al mandatario l'esercizio del mandato affidatogli dai suoi compagni; e così reciprocamente per i minatori francesi in Italia.

Art. 19.

I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, dell'eguaglianza di trattamento con i nazionali per tutto quanto si riferisce all'applicazione delle leggi che regolano le condizioni di lavoro ed assicurano l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

Questa eguaglianza di trattamento sarà estesa anche a tutte le disposizioni che in questa materia potranno essere promulgate in avvenire nei due paesi.

Art. 20.

Il Comitato composto di cittadini francesi ed italiani, previsto all'articolo 9 della Convenzione franco-italiana del 15 giugno 1910, per la protezione dei fanciulli ed eventualmente degli operai adulti, estenderà normalmente la sua azione di patronato agli operai di ogni età, italiani in Francia e francesi in Italia, nelle regioni nelle quali siano occupati lavoratori dell'altro paese in numero sufficientemente importante. La composizione del Comitato sarà d'ora in poi così stabilita: 1° il Prefetto, o il Sotto-Prefetto, o un Consigliere di Prefettura; 2° il Sindaco del comune o un assessore; 3° l'Ispettore del lavoro o un suo supplente; 4° il Console o un suo delegato; 5° il Presidente di una società di mutuo soccorso, di istruzione o di assistenza dell'altra nazionalità e, in mancanza, un cittadino dell'altro paese, residente nella regione; 6° un rappresentante dei sindacati padronali ed un rappresentante dei sindacati operai della regione; 7° un operaio di ciascuna delle due nazionalità.

Art. 21.

Nessuno dei due Stati contraenti applicherà imposte o tasse speciali ai cittadini dell'altro Stato in ragione del loro lavoro sul proprio territorio.

Questa disposizione non pregiudica le disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse generali relative agli stranieri e specialmente le tasse sul rilascio dei permessi di soggiorno.

La disposizione stessa non potrà essere intesa nel senso di esonerare i cittadini di uno degli Stati contraenti, che risiedono nel territorio dell'altro Stato, da qualsiasi altra imposta, presente e futura, applicabile ai nazionali del paese di residenza.

Art. 22.

L'eguaglianza di trattamento tra i cittadini dei due paesi, per quanto si riferisce all'ammissione alle scuole pubbliche primarie e all'istituzione delle scuole private, essendo già sufficientemente stabilita, in massima, in ciascuno dei due paesi, dalle rispettive leggi scolastiche, i due Governi si riservano di negoziare una convenzione generale relativa all'insegnamento e d'includervi le misure necessarie per facilitare l'istruzione primaria e l'istruzione professionale dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Art. 23.

Una o più convenzioni speciali regoleranno, conformemente allo spirito a cui si informa il presente trattato, la situazione dei marinai, pescatori, e, in generale, del personale salariato della pesca e della marina mercantile. I negoziati a questo scopo cominceranno, al più tardi, nel corso dell'anno che seguirà la ratifica del presente trattato.

Nondimeno rimane fin d'ora convenute che un regime di pensioni, ispirato alle condizioni previste all'articolo 7, sarà oggetto di uno degli accordi da concludersi in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 24.

Art. 24.

Le Amministrazioni competenti dei due paesi fisseranno di comune accordo le misure di dettaglio e di servizio necessarie alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente trattato, che esigono la cooperazione dei rispettivi servizi amministrativi. Esse determineranno pure i casi e le condizioni nelle quali corrisponderanno direttamente tra loro.

Art. 25.

I due Governi, non applicandosi di pieno diritto il presente trattato alle colonie, possedimenti e paesi di protettorato, si obbligano ad entrare in negoziati, possibilmente nel corso dell'anno che seguirà la ratifica del presente trattato, allo scopo di concludere, per le colonie, possedimenti e paesi di protettorato rispettivi, una o più convenzioni speciali che regoleranno le materie contemplate nel presente trattato conformemente ai principi ed allo spirito che l'hanno informato.

Art. 26.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Parigi al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore non appena avvenuto lo scambio delle ratifiche.

Avrà la durata di un anno e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata tre mesi prima dello spirare di ciascun termine.

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente trattato saranno regolate per via diplomatica.

Nel caso in cui non fosse stato possibile arrivare ad una soluzione per questa via, le dette controversie saranno sottoposte, anche su domanda di una sola delle parti, al giudizio di uno o più arbitri che avranno il compito di risolverle in conformità ai principi fondamentali ed allo spirito del presente trattato.

Un accordo speciale regolerà l'istituzione ed il funzionamento dell'arbitrato. Ciascuna delle parti potrà presentare, a titolo di informazione, il parere di uno degli uffici od organi internazionali competenti in materia. Tale parere, allo stesso titolo, potrà pure essere richiesto d'accordo tra gli arbitri.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 30 settembre 1919.

Firmati: EDMONDO MAYOR DES PLANCHES
GIUSEPPE DE MICHELIS
CAMILLE BARRÈRE
ARTHUR FONTAINE

Convenzioni ed accordi di lavoro esistenti tra l'Italia e la Francia

1. Convenzione tra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai (1).

(Roma, 15 aprile 1904)

S. M. IL RE D'ITALIA e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, desiderando, mediante accordi internazionali, di assicurare alla persona del lavoratore garanzie di reciprocità analoghe a quelle che i trattati di commercio hanno previsto per i prodotti del lavoro, e in particolar modo: 1° di agevolare ai loro nazionali che lavorano all'estero il godimento de' loro risparmi e di concedere loro i benefici delle assicurazioni sociali; 2° di garantire ai lavoratori il mantenimento de' provvedimenti di protezione già stabiliti per legge in loro favore e di concorrere al progresso della legislazione operaia,

hanno deciso di concludere a tal fine una convenzione ed hanno nominato loro ministri plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA, S. E. Tommaso Tittoni, Ministro degli affari esteri; S. E. Luigi Luzzatti, Ministro del tesoro; S. E. Luigi Rava, Ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; S. E. il Conte Enrico Stelluti-Scala, Ministro delle poste e dei telegrafi;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, S. E. Camillo Barrère, Ambasciatore di Francia presso S. M. il Re d'Italia; il signor Arturo Fontaine, Direttore del lavoro al Ministero del Commercio, dell'industria, delle poste e dei telegrafi di Francia;

i quali dopo di essersi scambiate le credenziali che conferivano loro i pieni poteri, dopo di averle trovate in buona e debita forma, hanno stabilito di comune accordo gli articoli seguenti:

(1) Resa esecutiva nel Regno con legge 29 settembre 1904, n. 572.

Art. 1. — Ratificata che sia la presente convenzione, saranno intrapresi a Parigi negoziati per la conclusione di accordi conformi ai principi qui appresso enunciati e destinati a regolare le modalità della loro applicazione — eccezion fatta per l'accordo relativo alla Cassa nazionale di risparmio di Francia e alla Cassa postale di risparmio italiana, di cui al seguente paragrafo *a*), il quale accordo sarà annesso alla convenzione:

a) i fondi versati a titolo di risparmio, sia alla Cassa nazionale di risparmio di Francia, sia alla Cassa postale di risparmio d'Italia, potranno, dietro richiesta degli interessati, essere trasferiti senza spese dall'una all'altra di dette casse, ciascuna delle quali applicherà ai depositi così trasferiti le disposizioni generali che applica ai depositi effettuati dai rispettivi nazionali.

Un regime pei trasferimenti su basi analoghe potrà essere istituito fra diverse casse di risparmio private di Francia e d'Italia, che abbiano sede in grandi centri industriali o nelle città di frontiera. Senza importare la gratuità assoluta dei trasferimenti, tale regime stipulerà il concorso delle Amministrazioni postali, sia gratuito, sia a tariffa ridotta;

b) i due Governi faciliteranno, per mezzo delle Amministrazioni postali e delle casse nazionali, il versamento delle quote degli italiani residenti in Francia alla cassa nazionale di previdenza d'Italia e dei francesi residenti in Italia alla cassa nazionale per le pensioni di Francia. Così pure agevoleranno il pagamento in Francia delle pensioni acquisite, dagli italiani o dai francesi, alla cassa nazionale italiana, e reciprocamente;

c) l'ammissione degli operai ed impiegati di nazionalità italiana alla costituzione di pensioni di vecchiaia e forse d'invalidità col regime generale delle pensioni operaie attualmente elaborato dal Parlamento francese, come pure la partecipazione degli operai e impiegati di nazionalità francese al regime delle pensioni operaie in Italia, saranno regolate subito dopo che siano sanzionate le rispettive disposizioni legislative nei paesi contraenti.

La parte della pensione corrispondente ai versamenti dell'operaio o impiegato o alle ritenute fattegli sopra il salario, gli sarà computata integralmente.

Per quanto concerne la parte di pensione corrispondente alle contribuzioni patronali verrà disposto dall'accordo, in condizioni di reciprocità.

Sarà lasciato all'apprezzamento di ciascuno Stato di stabilire la parte della pensione che eventualmente debba provenire da sovvenzioni di bilancio e debba essere pagata dallo Stato medesimo co' propri fondi ai suoi nazionali che abbiano acquisito diritto e pensione nell'altro paese.

I due Stati contraenti agevoleranno, per mezzo delle Amministrazioni postali e delle loro casse pensioni, il pagamento in Italia delle pensioni acquisite in Francia, e reciprocamente.

Un regime speciale per il diritto alla pensione sarà studiato dai due Governi a vantaggio degli operai e impiegati che abbiano lavorato successivamente nei due paesi, durante periodi minimi da determinarsi, senza che si siano trovati in nessuno dei due nelle condizioni richieste per ottenere le pensioni operaie;

d) gli operai ed impiegati di nazionalità italiana che siano stati colpiti da infortuni per il fatto o in occasione, del lavoro, come pure i loro rappresentanti che risiedano in Francia, avranno diritto alle stesse indennità spettanti ai francesi, e reciprocamente.

Gli italiani che godano pensioni e cessino di risiedere in Francia, come pure i rappresentanti della vittima che non risiedano in Francia nel momento dell'infortunio, avranno diritto ad una indennità da determinarsi. I capitali che costituiscono queste indennità, valutati secondo una tariffa annessa agli accordi, potranno essere versati alla cassa nazionale italiana di previdenza, la quale sarà incaricata di assicurare il servizio delle rendite. La cassa nazionale italiana di assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro accetterà parimenti, in base ad una tariffa convenzionale, per il rischio d' indennità ai rappresentanti non residenti in Francia degli operai italiani colpiti da infortuni, le riassicurazioni degli assicuratori francesi che desiderino di liberarsi eventualmente dalle ricerche e dalle pratiche relative. Vantaggi equivalenti saranno riservati, per reciprocità, ai francesi colpiti da infortuni sul lavoro in Italia;

e) l'ammissione in Francia, degli operai e impiegati italiani, a istituti di assicurazione o di soccorso contro la disoccupazione,

sovvenzionati dai pubblici poteri e l'ammissione, in Italia, degli operai e impiegati francesi, agli istituti della stessa specie, saranno regolate, quando se ne presenti occasione, appena siano approvate nei due paesi disposizioni legali relative a tali istituzioni;

f) gli accordi previsti nel presente articolo saranno conclusi per la durata di cinque anni. Le due Parti contraenti dovranno prevenirsi scambievolmente un anno prima se è loro intenzione di far cessare gli accordi. Quando non vi sia un tale avviso, l'accordo per tacita riconferma s'intenderà di volta in volta prorogato pel termine di un anno.

Art. 2. — a) I due Governi, per evitare gli errori o le false dichiarazioni, determineranno la natura dei documenti che i giovani italiani assunti in Francia debbono presentare ai consolati italiani, come pure la forma dei certificati che i detti consolati debbono fornire agli uffici municipali prima che rilascino ai fanciulli i libretti prescritti dalla legislazione sul lavoro de fanciulli. Gli ispettori del lavoro si faranno ripresentare ad ogni visita tali certificati e ritireranno i libretti detenuti indebitamente;

b) il Governo francese organizzerà dei comitati di patrocinio, che comprendano, per quanto è possibile, italiani fra i loro membri, per le regioni industriali, ove siano in gran numero impiegati giovani italiani alloggiati fuori delle loro famiglie da intermediari;

c) gli stessi provvedimenti saranno presi in Italia per la protezione dei giovani operai francesi.

Art. 3. — Nel caso in cui da uno dei due Stati contraenti, o da uno Stato col quale essi mantengono relazioni diplomatiche, fosse presa l'iniziativa di convocare più Governi ad una conferenza internazionale allo scopo di unificare, mediante convenzioni, alcune disposizioni delle leggi protettrici dei lavoratori, l'adesione di uno dei due Governi al progetto di tale conferenza dovrebbe implicare una risposta favorevole in massima da parte dell'altro Governo.

Art. 4. — Nell'atto di firmare quest'accordo, il Governo italiano prende impegno di completare l'organizzazione in tutto il Regno, e più specialmente nelle regioni ove il lavoro industriale è sviluppato, d'un servizio d'ispezione funzionante sotto l'autorità dello Stato e che offra, per l'applicazione delle leggi, garanzie analo-

ghe a quelle che presenta in Francia il servizio dell'ispezione del lavoro.

Gli ispettori faranno osservare le leggi in vigore sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e in particolar modo le prescrizioni concernenti: 1° l'interdizione del lavoro notturno; 2° l'età d'ammissione al lavoro negli opifici industriali; 3° durata del lavoro giornaliero; 4° l'obbligo del riposo settimanale.

Il Governo italiano prende impegno di pubblicare una relazione annuale particolareggiata sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi al lavoro delle donne e dei fanciulli; il Governo francese prende lo stesso impegno.

Il Governo italiano dichiara inoltre che ha intenzione di studiare e di attuare gradatamente la riduzione progressiva del lavoro giornaliero delle donne addette all'industria.

Art. 5. — Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva la facoltà di denunciare a qualsiasi epoca la presente convenzione e gli accordi di cui all'articolo 1°, facendo conoscere la propria intenzione un anno prima, qualora si riconosca che la legislazione relativa al lavoro delle donne e dei fanciulli non sia stata rispettata dall'altra Parte, sui punti enunciati specialmente nell'articolo 4, paragrafo 2, per mancanza di una ispezione sufficiente o in seguito a tolleranze contrarie allo spirito della legge, o sia che il legislatore abbia diminuito sugli stessi punti la protezione stabilita a favore dei lavoratori.

Art. 6. — La presente convenzione verrà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma nel più breve tempo possibile.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione e vi hanno impresso i loro sigilli.

Redatta a Roma, in doppio esemplare, il 15 aprile 1904.

(L. S.) TITTONI

(») L. LUZZATTI

(») L. RAVA

(») L. STELLUTI-SCALA.

(L. S.) CAMILLE BARRÈRE

(») ARTHUR FONTAINE.

CONCORDATO.

Il Governo di S. M. il Re d' Italia ed il Governo della Repubblica Francese, desiderando di assicurare nuove facilitazioni ai depositari della cassa nazionale di risparmio di Francia e alla cassa postale di risparmio d' Italia, hanno stabilito di comune accordo quanto segue :

Art. 1. — I fondi versati a titolo di risparmio, sia alla cassa nazionale di risparmio francese, sia alla cassa postale di risparmio italiana, potranno, dietro richiesta degli interessati e sino alla concorrenza di un massimo di 1500 lire, essere trasferiti senza spesa dall'una delle casse nell'altra e viceversa.

Le domande di trasferimenti internazionali saranno ricevute, in Francia e in Italia, in tutti gli uffici postali, incaricati in tali paesi del servizio della cassa di risparmio.

I fondi trasferiti saranno, in ciò che specialmente si riferisce al saggio e al calcolo degl'interessi, alle condizioni di rimborso, di compera e di rivendita di rendita o di acquisto di libretti di rendita vitalizia, sottomessi alle leggi, decreti, ordinanze e regolamenti che regolano il servizio di amministrazione nella cassa dalla quale saranno stati trasferiti tali fondi.

Art. 2. — I titolari dei libretti della cassa nazionale di risparmio di Francia o della cassa postale di risparmio d' Italia, potranno ottenere senza spesa, il rimborso, nell'uno di questi paesi, delle somme da essi depositate alla cassa di risparmio dell'altro paese.

Le domande di rimborsi internazionali, redatte sopra moduli speciali messi a disposizione del pubblico, saranno depositate dagli interessati nelle mani del capo ufficio o del ricevitore delle poste del luogo dove risiedono, il quale le farà pervenire, con franchigia postale, alla cassa di risparmio custoditrice dei fondi.

I rimborsi saranno effettuati dietro ordini di pagamento, che non potranno eccedere le 1500 lire ciascuno.

Gli ordini di rimborso saranno pagabili solamente negli uffici postali o altri incaricati del servizio delle casse di risparmio. Essi saranno dalla cassa di risparmio che li avrà rilasciati, indirizzati direttamente e in franchigia postale, agli uffici designati per il pagamento.

Art. 3. — Ogni Amministrazione si riserva il diritto di respingere le domande di trasferimenti o di rimborsi internazionali che non si trovino nelle condizioni volute dai regolamenti interni.

Art. 4. — Le somme trasferite da una cassa all'altra, produrranno interesse, a carico della Amministrazione originariamente detentrica dei fondi, sino alla fine del mese durante cui tale domanda fu fatta, a carico dell'Amministrazione che accetta il trasferimento a partire dal primo giorno del mese seguente.

Art. 5. — Sarà fatto alla fine di ogni mese dalla cassa nazionale di risparmio di Francia e dalla cassa postale di risparmio d'Italia un conto delle somme che esse si debbono reciprocamente per le operazioni fatte per il servizio della cassa di risparmio e, dopo verificazione contraddittoria di tali conti, la cassa riconosciuta debitrice, si debiterà verso l'altra nel più breve termine possibile, mediante tratte o assegni su Roma o su Parigi.

Art. 6. — La cassa di risparmio di ciascuno dei paesi contraenti potrà corrispondere direttamente e in franchigia, per mezzo della posta, con la cassa dell'altro paese.

Art. 7. — Gli uffici postali dei due paesi si presteranno reciprocamente concorso pel ritiro dei libretti da regolare o da verificare.

Lo scambio dei libretti fra la cassa di risparmio di ciascun paese e gli uffici postali o le agenzie dell'altro avrà luogo in franchigia.

Art. 8. — La cassa nazionale di risparmio di Francia e la cassa postale di risparmio d'Italia, stabiliranno insieme, dopo accordi con le Amministrazioni postali dei due paesi, le modalità da osservare per l'esecuzione del presente concordato, compresevi quelle relative al cambio.

Art. 9. — Ciascuna Parte contraente si riserva la facoltà per i casi di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti della presente convenzione.

Ne dovrà esser dato avviso all'Amministrazione corrispondente in via diplomatica.

L'avviso fisserà la data a partire dalla quale cesserà di funzionare il servizio internazionale.

Art. 10. — Il presente concordato avrà forza e valore a partire dal giorno che verrà fissato dalle casse di risparmio dei due Stati.

Salvo il caso previsto nell'articolo 5 della Convenzione in data d'oggi, esso sarà obbligatorio per la durata di cinque anni. Le due Parti contraenti dovranno prevenirsi mutualmente un anno prima qualora intendano di porvi fine allo spirare di tale termine. In mancanza di un tale avviso, questo concordato sarà prorogato di volta in volta per lo spazio di un anno, per tacita riconferma.

Quando l'una delle due Parti contraenti avrà annunciato all'altra la propria intenzione di farne cessare gli effetti, il concordato continuerà ad avere piena ed intera esecuzione durante i dodici ultimi mesi, senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti fra le casse di risparmio dei due paesi allo spirare del detto termine.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno redatto il presente atto, al quale hanno apposto la loro firma e i loro sigilli.

Steso a Roma, in duplice esemplare, il 15 aprile 1904.

(L. S.) TITTONI	(L. S.) CAMILLE BARRÈRE
(») L. LUZZATTI	(») ARTHUR FONTAINE.
(») L. RAVA	
(») L. STELLUTI-SCALA.	

PROTOCOLLO.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione in data d'oggi, i Plenipotenziari sottoscritti, riferendosi all'articolo 5 di questa Convenzione hanno di comune accordo dichiarato quanto segue:

La legge francese sul lavoro dei fanciulli e delle donne, considerata nell'articolo 5 della Convenzione è quella del 29 giugno 1902 modificata dall'art. 1 della legge 30 marzo 1900. Tuttavia è inteso che, eventualmente, le modificazioni alla detta legge già votate dal Senato francese il 24 marzo 1904, per quanto venissero

ad aver forza legale mercè l'approvazione delle due Camere, si sostituirebbero alle attuali disposizioni per l'apprezzamento previsto nell'articolo 5 della detta Convenzione.

Le legge italiana sul lavoro delle donne e dei fanciulli, contemplata dall'articolo 5 della Convenzione, è quella del 29 giugno 1902.

Sarà tenuto conto, per gli apprezzamenti previsti nel detto articolo 5: in Francia, dei pareri della commissione superiore del lavoro nell'industria, istituita dalla legge 2 novembre 1892, e del consiglio superiore del Lavoro; in Italia, del parere del Consiglio superiore del Lavoro, organizzato dalla legge 29 giugno 1902.

Steso, in duplice esemplare, a Roma il 15 aprile 1904.

(L. S.) TITTONI	(L. S.) CAMILLE BARRÈRE
(») L. LUZZATTI	(») ARTHUR FONTAINE.
(») L. RAVA	
(») L. STELLUTI-SCALA.	

2. Convenzione addizionale tra la Francia e l'Italia pel trasferimento dei depositi tra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi (1).

(Parigi, 20 gennaio 1906).

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo della Repubblica francese, desiderando assicurare nuove facilitazioni ai depositanti nelle Casse di risparmio ordinarie, in conformità dei principi enunciati nell'articolo 1°, comma *a*, della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia, hanno concordato quanto segue:

Art. 1. — L'Autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti notificherà all'Autorità competente dell'altro Stato lo elenco delle casse di risparmio ordinarie, che, avendo la sede in grandi centri industriali o in città di frontiera, saranno incaricate,

(1) Resa esecutiva nel Regno con R. D. 27 dicembre 1906, n. 729. Con successivo R. D. 19 luglio 1907, n. 631 venne approvato, in seguito ad accordi intervenuti fra le Amministrazioni dei due paesi, il regolamento relativo al trasferimento tra le Casse ordinarie di risparmio d'Italia e di Francia.

dietro loro richiesta, di effettuare il trasferimento dei depositi alle condizioni e con le facilitazioni indicate negli articoli seguenti.

Le modificazioni all'elenco originario saranno altresì notificate indicando le date in cui cominceranno o cesseranno d'aver effetto.

Art. 2. — Le somme versate a titolo di risparmio in una delle casse di risparmio di cui sopra, esistenti in Italia, potranno, a domanda dell'interessato e fino alla concorrenza di 1500 franchi, essere trasferite senza spesa ad una delle dette Casse di risparmio esistenti in Francia e reciprocamente.

La domanda di trasferimento sarà redatta dall'interessato in triplice copia, e nella forma da stabilirsi di comune accordo fra le competenti Amministrazioni dei due paesi. Essa sarà consegnata o trasmessa alla cassa di risparmio depositaria, oppure alle succursali o filiali della medesima.

Art. 3. — I fondi trasferiti saranno soggetti, specialmente per ciò che riguarda il tasso ed il computo degl'interessi, nonchè le condizioni di rimborso, alle leggi, decreti, istruzioni e statuti che regolano la cassa alla quale i fondi saranno stati trasferiti.

Art. 4. — Ad ogni trasferimento di fondi la cassa speditrice dovrà trasmettere alla cassa destinataria una copia della domanda formulata dall'interessato. Essa le farà pervenire in pari tempo la somma corrispondente mediante un vaglia postale internazionale.

Art. 5. — Agli effetti dell'articolo 8 della Convenzione internazionale di Washington del 15 giugno 1897 sul servizio dei vaglia postali, resta inteso che i vaglia postali emessi per il trasferimento dei fondi fra le casse ordinarie di risparmio in Italia e in Francia saranno considerati come « vaglia d'ufficio » esenti da qualsiasi tassa. L'Amministrazione del paese d'origine non terrà conto verso l'Amministrazione del paese destinatario, della parte dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione sopra citata.

Art. 6. — Le domande di trasferimento sono inviate alle casse destinatarie dalle casse speditrici e a loro carico, senza spesa per parte degli interessati.

Art. 7. — La cassa destinataria, ricevute la somma e la domanda di cui all'articolo 4, dovrà informarne la cassa spedi-

trice affinchè mandi un avviso, che sarà formulato di comune accordo fra le Amministrazioni competenti dei due paesi. Essa dovrà provvedere immediatamente al rimborso, se sia stato regolarmente richiesto, oppure all'emissione di un libretto.

Art. 8. — Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facoltà nel caso di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti della presente Convenzione.

Di ciò sarà dato avviso all'Amministrazione competente dell'altro Stato in via diplomatica. L'avviso fisserà il giorno a partire dal quale le disposizioni formanti oggetti della presente Convenzione cesseranno d'aver effetto.

Art. 9. — Le Amministrazioni competenti dei due paesi stabiliranno di comune accordo, e previo concerto con le Amministrazioni postali, le formalità regolamentari necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10. — La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal giorno che verrà fissato dalle Amministrazioni competenti dei due Stati, dopo che la medesima sarà stata promulgata conformemente alle leggi speciali di ciascuno dei due Stati. Salvo il caso previsto all'articolo 5 della Convenzione del 15 aprile 1904, la presente Convenzione sarà obbligatoria per la durata di cinque anni.

Le due Parti contraenti dovranno notificarsi reciprocamente un anno prima se hanno intenzione di lasciar decadere la presente convenzione allo spirare del detto termine.

In mancanza di siffatta notificazione, la Convenzione s'intenderà prorogata d'anno in anno per tacito accordo.

Quando una delle due Parti contraenti abbia notificata all'altra la propria intenzione di lasciare decadere la Convenzione, essa continuerà a restare in pieno vigore ancora per i primi dodici mesi.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno redatto la presente Convenzione apponendovi i rispettivi sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Parigi addì 20 gennaio 1906.

(L. S.) G. TORNIELLI

(L. S.) ROUVIER

(») V. MAGALDI

(») GIORGIO TROUILLOT.

3. Convenzione fra l'Italia e la Francia
relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro (1).
(Parigi, 9 giugno 1906).

Il Governo di S. M. il Re d' Italia ed il Governo della Repubblica francese, animati dallo stesso desiderio di assicurare ai rispettivi connazionali il beneficio reciproco della legislazione in vigore, intesa a riparare ai danni derivanti dagli infortuni sul lavoro, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 1, capoverso *d*) della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Gli operai o impiegati di nazionalità italiana, vittime di infortuni a causa di lavoro in territorio francese, od i loro rappresentanti, avranno diritto alle stesse indennità accordate agli operai o impiegati di nazionalità francese od ai loro rappresentanti, e reciprocamente.

Art. 2. — Queste disposizioni sono pure applicabili, sotto le condizioni previste dagli articoli seguenti, agli aventi diritto non residenti nel territorio del paese ove è avvenuto l'infortunio, o che abbiano cessato posteriormente di risiedervi.

Art. 3. — Nel caso di infortuni che diano luogo ad inchiesta, dovrà darsi avviso immediato della chiusura dell'inchiesta all'autorità consolare del distretto, nella cui circoscrizione risiedeva la vittima al momento dell'infortunio, affinchè possa prenderne conoscenza nell'interesse degli aventi diritto.

Art. 4. — I capi di imprese e gli assicuratori di ciascun paese avranno facoltà di pagare gli arretrati di rendite o le indennità da essi dovuti, versandone l'importo nelle mani dell'autorità consolare dell'altro paese indicata nell'articolo precedente, cui spetterà di produrre i documenti giustificativi dell'indennità ed i certificati di vita, nonchè di provvedere all'invio degli arretrati o delle indennità a quei nazionali i quali, al momento in cui avvenne l'infortunio, risiedevano nel territorio del suo distretto.

Art. 5. — La Cassa nazionale italiana di assicurazioni contro gl'infortuni assicurerà, in base alla tariffa convenzionale an-

(1) Resa esecutiva nel Regno con R. D. 30 giugno 1907, n. 546.

nessa al presente concordato, il rischio d'indennità ai rappresentanti, non residenti in Francia, degli operai italiani vittime d'infortuni, in favore degli assicuratori francesi, che non intendono di occuparsi di tutte le ricerche e le pratiche che fosse eventualmente necessario di fare.

Questa tariffa, stabilita in via provvisoria, sarà quanto più presto è possibile riveduta dalle amministrazioni competenti dei due paesi con la scorta dei dati tecnici che saranno raccolti.

Art. 6. — Allorchè il capo di un'impresa o l'assicuratore avrà costituito, presso la Cassa nazionale francese delle pensioni per la vecchiaia, le rendite dovute ad operai italiani od ai loro rappresentanti, gli arretrati, su domanda di questi ultimi, saranno loro corrisposti a cura della Cassa nazionale italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. In tal caso la Cassa nazionale francese si sdebiterà di fronte alla Cassa nazionale italiana inviando ogni trimestre l'ammontare degli arretrati scaduti, da essa pagati in Francia.

Quanto alle rendite la cui quotità sia divenuta definitiva, la Cassa nazionale francese potrà sdebitarsi di fronte alla Cassa nazionale italiana versando in capitale il valore attuale delle medesime in base alla tariffa, secondo la quale la rendita fu acquistata; la somma versata servirà a formare una rendita, la quale risulterà dalla tariffa in vigore per la Cassa nazionale italiana all'atto del versamento.

Art. 7. — Allorchè il capo di un'impresa o l'assicuratore avrà versato alla Cassa nazionale italiana di previdenza le indennità dovute ad operai francesi, quest'ultima, su domanda dei medesimi, invierà loro, per mezzo di vaglia postale, l'ammontare delle somme che avesse loro pagate in Italia.

Quanto alle rendite, la cui quotità sia divenuta definitiva, essa potrà sdebitarsene versando alla Cassa nazionale francese delle pensioni il valore attuale delle medesime in capitale, secondo la tariffa in base alla quale la rendita sarà stata acquistata; la somma versata servirà a costituire una rendita, quale risulterà dalla tariffa in vigore per la Cassa nazionale francese all'atto del versamento.

Le indennità, accordate in seguito ad infortuni seguiti da morte, occorsi ad operai francesi in Italia, potranno essere versate interamente alla Cassa dei depositi e delle consegne in Francia, che ne conserverà l'importo a disposizione degli interessati che facciano valere i loro diritti.

Art. 8. — I vaglia postali, di cui al primo capoverso dell'articolo 7, nonchè gli invii di denaro fatti dalla Cassa nazionale francese delle pensioni alla Cassa nazionale italiana di previdenza, o reciprocamente, in conformità dei due articoli precedenti, saranno oggetto di vaglia d'ufficio sotto le condizioni indicate all'articolo 5 del Concordato relativo alla trasmissione di fondi fra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi.

Art. 9. — Le due Casse nazionali conserveranno sempre il diritto di modificare in avvenire le loro tariffe rispettive.

Art. 10. — L'esenzione dalle tasse e le agevolazioni fiscali attualmente accordate dalla legge francese per ciò che riguarda i documenti da presentarsi per ottenere il pagamento delle indennità, saranno applicati anche nel caso in cui tali documenti siano richiesti per il pagamento d'una indennità conformemente alla legge italiana, e reciprocamente.

Art. 11. — Nel caso in cui un operaio italiano non residente in Francia non ricevesse alla scadenza gli arretrati cui avesse diritto e facesse appello al fondo di garanzia istituito dalla legge francese, le attribuzioni, devolute in questa materia all'autorità municipale, spetterebbero all'autorità consolare italiana a Parigi sotto le condizioni stabilite di comune accordo fra le competenti Amministrazioni dei due paesi.

Art. 12. — Ciascuna parte contraente si riserva la facoltà, in caso di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti del presente Concordato per quanto riguarda i servizi rispettivamente affidati alle Casse nazionali dei due paesi. Dovrà tuttavia darne avviso alle competenti Amministrazioni dell'altro Stato in via diplomatica. L'avviso fisserà il giorno a partire dal quale le disposizioni relative ai detti servizi cesseranno di aver vigore.

Art. 13. — Le competenti Amministrazioni dei due paesi stabiliranno di comune accordo le giustificazioni da prodursi nei

casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nonchè le condizioni per l'applicazione dei detti articoli alle vittime d'infortuni o ai loro rappresentanti non residenti in Francia e in Italia.

Esse stabiliranno in pari tempo tutte le misure di dettaglio e di ordine necessarie per l'esecuzione del presente Concordato.

Art. 14. — Il presente Concordato entrerà in vigore a partire dal giorno che sarà stabilito dai due Stati, dopo che sarà stato promulgato in base alle rispettive leggi speciali dei medesimi.

Salvo il caso previsto dalla Convenzione del 15 aprile 1904, il presente Concordato avrà vigore per la durata di cinque anni.

Se le due Parti contraenti intendono farlo decadere dopo decorso questo termine, debbono darsene reciproco avviso un anno prima. In caso contrario, s'intenderà prorogato d'anno in anno per tacito accordo.

Art. 15. — Quando una delle Parti contraenti avrà fatto conoscere all'altra la propria intenzione di far decadere il Concordato, questo continuerà ad avere pieno vigore, per ciò che riguarda i diritti delle vittime o dei loro rappresentanti di fronte ai padroni, per tutti gli infortuni accaduti fino alla scadenza del Concordato.

Cesserà al contrario d'aver effetto, dopo scaduto, per ciò che riguarda le attribuzioni devolute alle autorità consolari e gli obblighi o le facoltà preveduti per le Casse nazionali dei due paesi, salvo la regolarizzazione dei conti allora in corso fra esse, e il servizio di tutti gli arretrati delle rendite di cui avessero ricevuto in precedenza i capitali costitutivi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno redatto il presente Concordato, apponendovi i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Parigi il 9 giugno 1906.

(L. S.) G. TORNIELLI

(») V. MAGALDI

(L. S.) LÉON BOURGEOIS

(») GASTON DOUMERGUE.

*Allegato.***Premio annuale di riassicurazione per ogni mille franchi di salario.**

Industrie in generale	Fr.	4.98
Miniere	»	12.36
Cave	»	10.02
Fabbriche di vetri, stoviglie e mattoni	»	3.24
» di vetri	»	1.38
» di stoviglie	»	1.32
» di mattoni	»	4.62
Ferro e acciaio	»	3.60
Metalli (eccettuati il ferro e l'acciaio), lavori meccanici di precisione, strumenti di musica	»	1.14
Metalli (eccettuati il ferro e l'acciaio)	»	0.96
Lavori meccanici di precisione	»	1.38
Istrumenti di musica	»	0.78
Industria chimica	»	4.26
Gas e acqua	»	3.30
Industria tessile	»	0.78
Lino, canapa, juta ed altre materie filamentose	»	1.08
Seta	»	0.30
Industria tessile (non compresa l'industria del lino, della canapa, ecc.) della seta	»	0.78
Industria tessile, non compresa l'industria della seta	»	0.78
Carta e stampa	»	1.62
Fabbricazione e lavorazione della carta	»	2.46
Fabbricazione della carta	»	4.98
Lavorazione della carta	»	0.54
Tipografie	»	0.36
Cuoio e vestiti	»	0.96
Cuoio	»	2.46
Vestiti	»	0.42
Legno	»	3.36
Alimentazione, macellerie e tabacco	»	0.66
Alimentazione	»	1.44
Macellerie	»	0.96
Tabacco	»	0.12
Mulini, zuccherifici, distillerie, fabbriche di birra	»	6.00
Mulini	»	7.32
Zuccherifici	»	5.34
Distillerie	»	4.62
Fabbriche di birra	»	6.06
Lavori di costruzione	»	6.96
Spazzatura dei camini	»	5.88
Ferrovie (è una classificazione economica e giuridica propria della Germania, che corrisponde press'a poco alla classificazione ordinaria in grande, media e piccola industria):		
di Stato	»	7.92
private	»	6.54
stradali (<i>routiers</i>)	»	4.20
Spedizione, magazzinaggio:		
servizio dei carri	»	9.84
» delle cantine	»	7.26

Servizio dei carri	»	14.22
Navigazione:		
interna	»	18.30
marittima	»	14.22
Amministrazione:		
della Marina	»	2.94
della Guerra	»	1.20
delle Poste e dei Telegrafi	»	4.62

Avvertenza. — Agli effetti dell'articolo 14 resta convenuto che gli articoli 1°, 2° e 3° entreranno in vigore tre mesi dopo la promulgazione del Concordato nei due paesi.

Quanto all'articolo 10, s'intende che uno dei due Stati contraenti non potrà mai essere obbligato ad anticipare spese di qualsiasi natura in caso di procedure o di istanze effettuate nell'altro paese.

(L. S.) G. TORNIELLI

(") V. MAGALDI.

(L. S.) LEONE BOURGEOIS

(") GASTONE DOUMERGUE.

REGOLAMENTO per le Amministrazioni francesi e italiane per l'esecuzione della Convenzione firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e relativa al risarcimento dei danni prodotti da infortuni sul lavoro occorsi ai rispettivi connazionali nei due paesi (1).

Art. 1. — L'avviso di chiusura dell'inchiesta su qualche infortunio inviato « immediatamente » all'Autorità consolare in virtù dell'articolo 3 della Convenzione del 9 giugno 1906 conterrà il nome, il cognome, la professione, il domicilio, il luogo e la data di nascita della vittima dell'infortunio, il luogo di sua residenza e se l'infortunio abbia prodotto e sembri che debba produrre la morte, il nome, cognome, professione, domicilio, luogo e data di nascita degli aventi diritto che possono eventualmente pretendere un'indennità.

Il detto avviso indicherà inoltre la data in cui gli atti riguardanti l'inchiesta saranno trasmessi dall'ufficio del giudice di pace o dalla cancelleria della Pretura all'autorità giudiziaria competente.

Appena ricevuta la comunicazione, l'autorità consolare si metterà immediatamente in relazione, ove occorra, con la vittima o coi suoi aventi diritto a garanzia dei loro interessi.

(1) Approvato con R. D. 22 dicembre 1907, n. 783.

Art. 2. — I debitori, i quali vorranno valersi della facoltà che loro accorda l'articolo 4 della Convenzione, di pagare gli arretrati di rendite o le indennità da essi dovuti, versandone l'importo nelle mani dell'autorità consolare, dovranno inviare per lettera raccomandata, all'autorità consolare indicata nell'articolo stesso, o con segnarle contro ricevuta, una dichiarazione contenente:

1° il nome, il cognome, la professione, il domicilio, il luogo e la data di nascita della vittima o degli aventi diritto;

2° la data dell'infortunio;

3° se i beneficiari sono incapaci, il nome, il cognome, la professione e il domicilio dei loro rappresentanti legali;

4° l'indicazione della decisione giudiziaria o del titolo che fissa la rendita o l'indennità;

5° l'ammontare degli arretrati o dell'indennità dovuti;

6° la data di esigibilità.

L'autorità consolare, entro tre giorni al massimo, chiederà alla vittima dell'infortunio, od ai suoi aventi diritto, i documenti che ne provano l'identità e i certificati di vita, ed avutigli, li presenterà al debitore. Gli rilascerà poi quietanza delle somme ricevute, che trasmetterà immediatamente ai creditori.

La dichiarazione di cui al primo alinea del presente articolo non dovrà essere rinnovata ad ogni scadenza da quei debitori che avranno dichiarato di voler pagare periodicamente gli arretrati delle rendite a loro carico nelle mani dell'autorità consolare. Questa presenterà loro alle scadenze i certificati di vita del possessore della rendita.

Se le vittime d'infortunio od i loro rappresentanti risiedono fuori di Francia e d'Italia, il console chiederà loro, pel tramite dell'autorità consolare, i documenti da produrre.

Tutti gli atti, e le pratiche, corrispondenze o produzioni di documenti spettanti all'autorità consolare in esecuzione del presente articolo e di quello precedente, sono gratuiti rispetto alle vittime d'infortuni o dei loro aventi diritto che sono esenti perciò da qualunque spesa.

Art. 3. — I possessori di rendite che vogliono fruire della disposizione del primo capoverso dell'articolo 6 della Convenzione, per ottenere il servizio degli arretrati a cura della Cassa nazionale

italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, dovranno inviare la loro domanda alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia.

La domanda conterrà il nome, cognome, professione e domicilio del titolare, e se questi è incapace, le generalità del suo rappresentante legale, il numero d'iscrizione del titolo di rendita, lo ammontare dei trimestri scaduti, la data della scadenza, ed il luogo dove dovrà effettuarsi il pagamento.

L'autorizzazione a pagare sarà data alla Cassa nazionale italiana di previdenza dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, che le trasmetterà a tal uopo una copia della domanda. La Cassa nazionale italiana effettuerà il pagamento, dietro ricevuta, nelle mani del portatore del certificato d'iscrizione e del certificato di vita del possessore della rendita. Questo certificato, qualora si tratti di un minore, dovrà menzionare che fu rilasciato su richiesta del tutore, oppure, se si tratta di un congiunto tuttora in vita, constatare che l'interessato non è passato a seconde nozze.

Inoltre, all'atto dell'ultimo pagamento effettuato sopra un certificato d'iscrizione, emesso a nome di un orfano che abbia raggiunto il 16° anno di età, questo certificato dovrà essere rimandato alla Cassa nazionale delle pensioni, la quale, in caso di reversibilità, emetterà nuovi certificati d'iscrizione.

L'autorizzazione di cui al precedente alinea non avrà bisogno di essere rinnovata trimestralmente per quei possessori di rendite che avranno dichiarato di stabilirsi definitivamente in Italia e di volervi riscuotere gli arretrati della loro pensione. I pagamenti successivi potranno in tal caso essere effettuati direttamente dalla Cassa nazionale italiana di previdenza, sotto la sua responsabilità.

Tuttavia, in caso di morte del possessore della rendita, il pagamento della quota di arretrati scaduti fino al giorno del decesso non potrà effettuarsi se non dopo che la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia abbia esaminato i documenti giustificativi prodotti dai rappresentanti della vittima in appoggio al loro reclamo.

Art. 4. — Le domande di versamento, di cui al 2° alinea dell'articolo 6 della Convenzione, potranno essere presentate alla

Cassa nazionale italiana di previdenza dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia almeno 15 giorni prima della fine di ciascun trimestre. Esse dovranno contenere:

- il nome, cognome, professione e domicilio dei beneficiari;
- il luogo e la data di nascita dei medesimi;
- le date degli infortuni;
- le date delle decisioni giudiziarie accordanti le rendite;
- la quota definitiva di queste rendite;
- i salari in base ai quali le rendite saranno state liquidate;
- eventualmente, la riduzione che l'infortunio avrà fatto subire al salario o alla capacità al lavoro;

e tutti gli elementi di computo che avranno servito a determinare il valore delle rendite in capitale al primo giorno del trimestre successivo.

I documenti giustificativi prodotti in origine in appoggio alla costituzione della rendita, dovranno essere ripresentati insieme alla domanda di versamento di cui all'alinea precedente.

Dopo che la Cassa nazionale italiana di previdenza avrà verificato il computo e avrà dato avviso della sua approvazione alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, questa verserà alla prima il capitale che rappresenta le rendite e da quel momento sarà sdebitata di fronte ai beneficiari.

La Cassa nazionale italiana di previdenza ne impiegherà lo ammontare per costituire, in base alle proprie tariffe, le rendite della stessa natura e durata che dovranno essere pagate nelle condizioni specificate dalla legislazione francese.

La Cassa nazionale italiana di previdenza notificherà ai beneficiari la quota delle nuove rendite cui essi da allora in poi avranno diritto e, su loro domanda, comunicherà loro gli elementi di calcolo che hanno servito a fissarla.

Art. 5. — Gli operai francesi, che intenderanno valersi di quanto dispone il primo alinea dell'articolo 7 della Convenzione, presenteranno alla Cassa nazionale di previdenza una domanda da essi firmata o regolarmente stesa in loro nome, contenente:

- il loro nome, cognome, professione e domicilio;
- la deliberazione o il titolo in base al quale fu liquidata la indennità;

il numero del certificato di rendita vitalizia rilasciato al titolare;

l'ammontare delle somme reclamate e la data di esigibilità delle medesime;

il luogo dove dovrà effettuarsi il pagamento.

Alla domanda sarà unito un certificato constatante l'esistenza in vita del beneficiario al giorno della scadenza.

Non occorrerà che tale domanda sia rinnovata ad ogni scadenza da quei beneficiari, i quali avranno dichiarato alla Cassa nazionale italiana di previdenza di voler ricevere periodicamente l'ammontare della loro indennità nella residenza indicata. In tal caso essi dovranno soltanto produrre ad ogni scadenza il loro certificato di vita.

Art. 6. — Le domande di versamento di cui al secondo alinea dell'articolo 7 della Convenzione, dovranno essere presentate alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia dalla Cassa nazionale italiana di previdenza almeno 15 giorni prima della fine di ogni trimestre. Esse dovranno contenere:

il nome, cognome, professione e domicilio dei beneficiari;

il luogo e la data di nascita;

le date degl'infortuni;

le date delle decisioni giudiziarie o dei titoli accorquanti e rendite;

la quota definitiva di queste rendite;

i salari in base alle quali esse furono liquidate;

l'eventuale riduzione prodotta dall'infortunio al salario o alla capacità al lavoro;

e tutti gli elementi di calcolo che hanno servito alla determinazione del valore delle rendite in capitale al primo giorno del trimestre successivo.

I documenti giustificativi prodotti originariamente in appoggio della costituzione della rendita, dovranno essere ripresentati a corredo della domanda di versamento di cui all'alinea precedente.

Dopo che la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia avrà verificato il computo e avrà dato avviso della sua approvazione alla Cassa nazionale italiana di previdenza, questa verserà

alla prima il capitale che rappresenta le rendite e da quel momento resterà liberata rispetto ai beneficiari.

La Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia ne impiegherà l'ammontare per costituire, in base alle sue tariffe, delle rendite della stessa natura, le quali dovranno essere pagate nelle condizioni specificate dalla legislazione italiana.

La Cassa nazionale delle pensioni notificherà ai beneficiari la quota delle nuove rendite, a cui d'allora in poi avranno diritto e, dietro loro domanda, comunicherà loro gli elementi di calcolo che hanno servito a determinarle.

Art. 7. — Nel caso previsto nell'alineà 3° dell'articolo 7 della Convenzione, il capo di un'impresa o assicuratore, che vorrà valersi della facoltà concessa dall'articolo stesso, invierà al direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne a Parigi, l'ammontare totale dell'indennità dovuta agli aventi diritto, indicando il tasso dei salari che ha servito di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere, o provvisionali, che avesse ricevuto la vittima prima della sua morte e che dovessero quindi essere dedotte dall'indennità definitiva.

In pari tempo egli invierà una copia dell'atto di morte della vittima ed un promemoria contenente il nome, cognome, professione e domicilio de' suoi aventi diritto o de' suoi eredi con l'ammontare delle somme spettanti a ciascuno di essi nella ripartizione dell'indennità.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne invierà allo speditore quietanza della somma ricevuta, darà avviso agli interessati di questo deposito e pagherà ad ogni avente diritto, che comprovi la propria identità, la somma indicata dal capo di impresa o dall'assicuratore.

Art. 8. — I pagamenti da farsi alle vittime d'infortuni o ai loro rappresentanti residenti fuori d'Italia e di Francia, saranno effettuati sia dalla Cassa italiana, sia dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti pei pagamenti da farsi ai nazionali dei due paesi.

Art. 9. — Per le operazioni di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione, la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia e la Cassa nazionale italiana di previdenza stabiliranno, alla fine di

ogni mese uno sconto, in base ai documenti giustificativi, di tutte le somme dovute rispettivamente dall'una all'altra Cassa. Dopo che questi sconti saranno stati verificati in contraddittorio, la Cassa che resterà debitrice si libererà immediatamente verso l'altra mediante i vaglia postali di cui all'articolo 8 della Convenzione.

Art. 10. — Per l'attuazione dell'articolo 11 della Convenzione, le dichiarazioni previste dai regolamenti francesi saranno fatte con le stesse formalità davanti ai Sindaci italiani e da questi trasmesse al Console generale d'Italia a Parigi, che ne farà eseguire la traduzione autenticata e le manderà direttamente al Direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne con domanda di pagamento sul fondo di garanzia. A tale domanda egli unirà un certificato di esistenza dei possessori della rendita, nonché della capacità e delle facoltà dei reclamanti e attesterà, qualora si tratti del reclamo di un congiunto, che il beneficiario non è passato a seconde nozze.

Le somme dovute al reclamante potranno essere rimesse o spedite per conto suo al Console generale d'Italia a Parigi, che ne rilascerà quietanza finale e gliele trasmetterà.

Art. 11. — Le corrispondenze, i formulari stampati e in generale le comunicazioni d'ogni specie fra le Amministrazioni e le Casse francesi e italiane saranno redatti in lingua francese.

Art. 12. — L'articolo 4 e gli articoli 6 e seguenti della Convenzione 9 giugno 1906 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1908 insieme al presente regolamento, che avrà la stessa durata della Convenzione, salvo le modificazioni che potessero in ogni tempo esservi introdotte, di comune accordo, dalle Amministrazioni dei due paesi.

L'articolo 5 della Convenzione 9 giugno 1906 non sarà applicabile che nell'epoca da stabilirsi dalle competenti Amministrazioni dei due paesi, quando avranno accertato le condizioni per l'attuazione del detto articolo.

RÈGLEMENT pour l'exécution de l'article 5 de l'arrangement signé le 9 juin 1906, entre la France et l'Italie, relativement à la réparation des dommages résultant des accidents du travail. (*)

Art. 1. — Les assureurs français qui voudront user du bénéfice de l'article 5 de l'arrangement du juin 1906 devront produire à la Caisse nationale italienne d'assurance contre les accidents une copie certifiée conforme du contrat d'assurance objet de la réassurance et lui fournir, dûment vérifié par leurs agents, le décompte des salaires payés par l'assuré pendant les douze mois précédents aux ouvriers italiens occupés dans l'entreprise et dont les ayants droit ne résident pas en France.

Art. 2. — Dès la réception de ces pièces, la Caisse nationale italienne délivrera un contrat conforme au modèle annexé au présent règlement.

Art. 3. — Les procédures seront suivies en France par les assureurs français réassurés, qui communiqueront à la Caisse nationale italienne d'assurance contre les accidents les décisions judiciaires intervenues. Des réception de ces décisions la dite Caisse effectuera le paiement des indemnités ainsi liquidées.

Art. 4. — Dans le cas où l'assureur français aurait été mis en demeure d'effectuer lui-même de tels paiements, il aurait le droit d'en réclamer le remboursement à la Caisse italienne.

Art. 5. — Pour l'exécution du présent règlement, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale adressera au Ministère italien de l'agriculture, de l'industrie et du commerce la liste des assureurs français admis à pratiquer l'assurance contre les accidents du travail et l'avisera de toutes les modifications survenues.

Art. 6. — A la demande de la Caisse nationale italienne, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale chargera les commissaires-contrôleurs des sociétés d'assurance contre les accidents du travail des vérifications déterminées au siège des sociétés d'assurance, en ce qui concerne les contrats de réassurance susvisés.

(*) Approvato con R. D. 20 novembre 1908, n. 656.

Art. 7. — L'article 5 de l'arrangement du 9 juin 1906 sera mis à exécution le premier janvier 1909, ainsi que le présent règlement, lequel aura la même durée que l'arrangement.

Art. 8. — Dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, le Gouvernement italien pourra suspendre, pour l'avenir, le service de réassurance confié à la Caisse nationale italienne d'assurance contre les accidents, à charge d'en donner avis au Gouvernement français dans les conditions prévues par l'article 12 de l'arrangement du 9 juin 1906.

4. Convenzione italo-francese per la protezione dei minorenni (1).

(Parigi, 15 giugno 1910).

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE desiderando di assicurare, mediante garanzie speciali, la protezione dei fanciulli che lavorano in Francia e dei fanciulli operai francesi che lavorano in Italia, conformemente alle disposizioni previste dall'art. 2, paragrafi *a*, *b* e *c* della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904;

hanno deciso di concludere a tale scopo un accordo ed hanno nominati a loro prenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA: Sua Eccellenza Tiftoni, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso il Presidente della Repubblica francese e il signor G. Montemartini, Direttore dell'Ufficio del Lavoro al Ministero di agricoltura, industria e commercio d'Italia,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: il signor P. Pichon, senatore, ministro degli affari esteri, e il signor R. Viviani, deputato, ministro del lavoro e della previdenza sociale;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

Art. 1. — Le disposizioni del presente accordo si riferiscono, da una parte, alle prescrizioni della legge francese del 2 novem-

(1) Resa esecutiva nel Regno con legge 3 marzo 1912, n. 214.

bre 1892, dall'altra parte, alle prescrizioni della legge italiana del 10 novembre 1907 (testo unico) ed hanno per iscopo di assicurare meglio la protezione dei fanciulli italiani in Francia, e quella dei fanciulli francesi in Italia.

Con riserva delle equipollenze previste per gli attestati di istruzione primaria nell'art. 4 e nonostante le sanzioni speciali stabilite più innanzi, tutte le disposizioni della legge francese anzidetta, specialmente per ciò che concerne l'età e la penalità, sono applicate ai fanciulli italiani che lavorano in Francia.

Parimente, le disposizioni della prefata legge italiana sono applicate ai fanciulli francesi che lavorano in Italia.

Art. 2. — I fanciulli italiani in Francia e i fanciulli francesi in Italia dovranno, per ottenere il libretto di ammissione al lavoro previsto colle leggi 2 novembre 1892 e 10 novembre 1907, o con leggi ulteriori che regolino la materia nei due paesi, presentare all'autorità municipale un certificato conforme al modulo (allegato A), rilasciato dal Console competente. Tuttavia tale certificato non si esigerà dai fanciulli italiani la cui nascita sia stata iscritta nei registri dello stato civile francese, nè dai fanciulli francesi la cui nascita sia stata iscritta nei registri dello stato civile italiano.

I sindaci, tanto in Francia che in Italia, non rilasceranno il libretto se non sia loro esibito il certificato consolare munito di una fotografia del titolare timbrata dal console sul certificato stesso, oppure della firma del titolare apposta in presenza del console. Tale certificato sarà vidimato dal sindaco, munito del bollo municipale e allegato al libretto di cui formerà parte integrante.

I consoli terranno un registro dei certificati consolari da essi rilasciati, indicando: nomi, cognome, sesso, età e luogo di nascita del fanciullo, data di rilascio del certificato e documenti in base ai quali essi l'hanno concesso.

Tali registri saranno oggetto, alla fine di ogni anno, di una statistica e di una relazione che saranno da essi consoli trasmesse sia all'ambasciata di Francia a Roma, sia all'ambasciata d'Italia a Parigi. Le ambasciate faranno pervenire questi documenti alle amministrazioni competenti dei due paesi.

I sindaci terranno un registro dei libretti da essi rilasciati, con menzione di cognome, nomi, sesso ed età del fanciullo, data del certificato consolare e data di rilascio del libretto.

Art. 3. — Per ottenere il certificato consolare il fanciullo operaio dovrà presentarsi al console col padre, la madre o il tutore, ed esibire il libretto di ammissione al lavoro ottenuto nel suo paese d'origine.

Egli potrà egualmente presentarsi con un altro parente maggiore o col padrone che ha intenzione d'impiegarlo, ma tanto nell'uno che nell'altro caso, se egli è di età inferiore ai 15 anni, dovrà esibire anche un atto di consenso della persona da cui dipende civilmente, il quale atto, debitamente legalizzato, resterà depositato al consolato.

Quando il fanciullo operaio non potesse presentare il libretto di ammissione al lavoro rilasciato nel suo paese d'origine, tale documento sarà sostituito dal suo atto di nascita o da un bollettino di nascita conforme al modulo (allegato B) e da un'attestazione di identità fatta da due suoi connazionali cogniti all'autorità consolare competente, senza pregiudizio eventualmente dell'atto di consenso menzionato nel capoverso che precede.

Art. 4. — Per ciò che concerne l'ammissione al lavoro in Francia dei fanciulli operai di età da 12 a 13 anni, il certificato previsto dalla legge italiana del 15 luglio 1877, n. 3961, potrà sostituire l'attestato di istruzione primaria stabilito dalla legge francese del 28 marzo 1882. Ugualmente avverrà per ciò che concerne i fanciulli francesi di età da 12 a 13 anni che lavorano in Italia, per i quali l'attestato previsto dalla legge francese sostituirà quello previsto dalla legge italiana. Non si esigeranno tali certificati dai fanciulli italiani operai in Francia nè dai fanciulli francesi operai in Italia, quando essi abbiano superato l'età di 13 anni.

Per utilizzare in Francia l'attestato d'istruzione italiano, il fanciullo operaio dovrà presentarlo al console italiano insieme coi documenti previsti nel precedente articolo 3, e in tal caso ne sarà fatta menzione nel certificato consolare modulo A. Le stesse formalità si compieranno in Italia per utilizzare l'attestato francese di studi.

Art. 5. — I documenti in base ai quali sia stato rilasciato il certificato consolare, e che saranno restituiti agli interessati, dovranno essere muniti dal console di un bollo speciale (a umido) con la menzione che essi servirono ad ottenere un certificato a scopo di ammissione al lavoro.

Art. 6. — Il certificato consolare modulo A, l'attestato di nascita modulo B e l'atto di consenso dei genitori saranno esenti da qualunque diritto e tassa, come è già previsto nelle legislazioni dei due paesi per il libretto di lavoro e per i documenti necessari per ottenerlo.

Tutte le indagini, pratiche, corrispondenze o legalizzazioni di atti, incumbenti all'autorità consolare in esecuzione del presente accordo, saranno gratuite riguardo ai fanciulli operai italiani o francesi.

Art. 7. — Il libretto resterà depositato, per tutta la durata dell'impiego del fanciullo operaio, presso il padrone che lo occupa, e dovrà essere restituito quando esso impiego cessi.

Gli ispettori del lavoro e i funzionari della polizia giudiziaria esamineranno, in occasione delle loro visite agli stabilimenti industriali, tutti i libretti di lavoro e i certificati consolari, e sequestreranno quelli riconosciuti come rilasciati irregolarmente o posseduti da fanciulli che non ne siano titolari.

Un avviso conforme al modulo C, comunicante tale sequestro, sarà inviato, entro un termine di tre giorni, al prefetto, il quale, entro un egual termine, dovrà trasmetterlo al console nella cui circoscrizione è situato il comune ove ebbe luogo il sequestro. Il console farà pervenire copia di detto avviso, con la lettera modulo D, a tutti i suoi colleghi italiani in Francia, o francesi in Italia allo scopo di prevenirli, ad ogni fine utile, del sequestro del libretto e certificato anzidetti. Ogni console o agente consolare terrà un elenco dei libretti e certificati sequestrati.

Le persone riconosciute colpevoli di falsificazione, di alterazione, di cessione o di uso illecito di libretto saranno deferite all'autorità giudiziaria.

Art. 8. — L'impiego nelle industrie insalubri e pericolose è regolato dalla legge del paese in cui si effettua il lavoro.

Per ciò che concerne le vetrerie e fabbriche di cristalli, i lavori pericolosi e malsani vietati ai fanciulli in Italia alla data della firma del presente accordo, saranno vietati ai fanciulli in Francia e reciprocamente.

Ma a causa delle differenze esistenti fra la legge francese del 2 novembre 1892 e la legge italiana del 10 novembre 1907 sui limiti d'età ai quali si estende la protezione legale, i decreti emessi in ciascuno dei due paesi, in virtù della loro legge rispettiva, specificheranno le età alle quali i detti lavori devono essere vietati.

I due Governi faranno ogni sforzo per giungere, mediante regolamenti interni, ad unificare queste età nei due paesi. A tale scopo essi provocheranno, ove occorra, un accordo internazionale come è previsto nell'art. 3 della convenzione 15 aprile 1904.

Art. 9. — I Governi dei due paesi organizzeranno, nei grandi centri industriali, dei comitati di patronato le cui funzioni saranno gratuite e dei quali faranno parte, laddove sia possibile, dei rappresentanti della nazionalità dei fanciulli operai. Il sottoprefetto o un consigliere di prefettura, il sindaco del comune dove siede il comitato e l'ispettore del lavoro da cui dipende il comune stesso, da una parte, e il console, dall'altra parte, faranno di diritto parte di detti comitati.

Nel termine di sei mesi dopo la ratifica del presente accordo un comitato almeno sarà creato in ogni circondario francese in cui vi siano più di cinquanta fanciulli italiani impiegati nell'industria.

I comitati vigileranno:

1° per la stretta applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi al lavoro dei fanciulli operai italiani o francesi. A tale scopo essi signaleranno agli ispettori del lavoro tutte le infrazioni che verranno a loro cognizione, e specialmente i casi in cui dei fanciulli operai siano gravati da un lavoro eccessivo per le loro forze;

2° per l'osservanza rigorosa: in Francia, delle prescrizioni relative al rilascio dei certificati di idoneità fisica di cui ai paragrafi 3 4 e 5 dell'art. 2 della legge 2 novembre 1892; in Italia, delle prescrizioni relative tanto al certificato medico di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1907, quanto alle visite e condi-

zioni di idoneità fisica stabilite dai regolamenti italiani in base a detta legge;

3° per l'applicazione ai fanciulli operai italiani e ai loro genitori delle disposizioni della legge francese 28 marzo 1882 sull'insegnamento primario obbligatorio, nonché per l'applicazione ai fanciulli operai francesi e ai loro genitori della legge italiana del 15 luglio 1877.

I comitati si assicureranno pure, con l'appoggio dell'autorità competente e nelle condizioni previste dalle leggi nazionali rispettive, che ai fanciulli operai alloggiati fuori delle loro famiglie sia fatto un trattamento equo ed umano e che l'igiene e la moralità siano rispettate in ciò che li concerne. Nel caso che le condizioni di vitto, di vestiario o di alloggio siano riconosciute deficienti, e nel caso di sevizie o di cattivi trattamenti, i comitati denuncieranno i fatti alle autorità locali che provvederanno a seconda delle circostanze.

Infine tali comitati potranno, occorrendo, estendere il loro patronato agli operai di qualunque età, italiani in Francia e francesi in Italia.

Art. 10. — Le amministrazioni competenti dei due paesi stabiliranno in pari tempo tutte le misure d'ordine e di dettaglio che reputeranno necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 11. — Resta inteso che tutte le operazioni di cui sono incaricati i consoli in virtù del presente accordo possono essere egualmente effettuate dagli agenti consolari.

Art. 12. — Il presente accordo sarà sottoposto, nei due paesi, all'approvazione del parlamento, sarà ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio di ratifiche che avrà luogo a Parigi. Esso sarà valido per un periodo di cinque anni, e, se non verrà denunciato sei mesi prima della scadenza, sarà valido per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente accordo, munendolo dei loro sigilli.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 15 giugno 1910.

TITTONI — GIOVANNI MONTEMARTINI —
S. PICHON — RÉNÉ VIVIANI.

5. Accordo italo-francese per le pensioni operaie (1).

(Parigi, 9 agosto 1910)

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, desiderando assicurare ai lavoratori dei loro paesi l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1° (paragrafo b) della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 dall'Italia e dalla Francia, la quale ha particolarmente lo scopo di assicurare ai rispettivi nazionali che lavorano all'estero il beneficio delle assicurazioni sociali, hanno deciso di stipulare a quest'uopo un accordo, ed hanno nominato a loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA: Sua eccellenza il signor Tittoni, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso il Governo della Repubblica francese, il signor V. Magaldi, direttore generale del credito e della previdenza sociale presso il Regio Ministero di agricoltura, industria e commercio, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Il signor Stéphen Pichon, senatore, ministro degli affari esteri, il signor René Viviani, deputato, ministro del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo di essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle seguenti disposizioni:

Art. 1. — Le disposizioni previste nell'art. 1, paragrafo b) della Convenzione del 15 aprile 1904, saranno applicate nelle condizioni determinate dagli articoli che seguono.

Art. 2. — Per quanto riguarda le pensioni scadute o differite, dovute dalla Cassa nazionale italiana di previdenza alle persone, sia italiane, sia francesi, che abbiano fissato il loro domicilio in Francia, la Cassa italiana, a richiesta degli interessati, avrà facoltà di liberarsi versando alla Cassa nazionale francese delle pensioni la corrispondente riserva matematica. Tale versamento sarà impiegato ad esclusivo profitto del titolare, quand'anche vi fosse un parente, per costituire una rendita immediata o differita, quale risulterà dalla tariffa vigente per la Cassa nazionale francese delle pensioni al momento del versamento, e il cui ammontare

(1) Reso esecutivo nel Regno con R. D. 9 ottobre 1919, n. 2077.

annuo in nessun caso dovrà essere superiore a 1200 franchi. Per tal modo la Cassa nazionale francese delle pensioni si sostituirà alla Cassa nazionale di previdenza italiana nei suoi rapporti con gli assicurati per una rendita differita e coi beneficiari delle pensioni.

Art. 3. — Reciprocamente, per quanto riguarda le pensioni scadute o differite, dovute a persone di nazionalità italiana o francese, che abbiano fissato il loro domicilio in Italia, dalla Cassa nazionale francese delle pensioni, quest'ultima, a richiesta degli interessati, avrà facoltà di liberarsi versando alla Cassa nazionale di previdenza italiana la corrispondente riserva matematica. Tale versamento sarà impiegato a costituire una rendita immediata o differita, quale risulterà dalla tariffa vigente per la Cassa nazionale italiana al momento del versamento. Per tal modo la Cassa nazionale italiana di previdenza si sostituirà alla Cassa nazionale francese delle pensioni nei suoi rapporti con gli assicurati per una rendita differita e coi beneficiari delle pensioni.

Art. 4. — I fondi trasferiti e le rendite corrispondenti, specialmente per quanto riguarda le condizioni di scadenza, di sospensione e di prescrizione degli arretrati, di non cedibilità e di insequestrabilità, saranno soggetti alle leggi, decreti, ordinanze e regolamenti che regolano i servizi della Cassa nella quale detti fondi saranno trasferiti.

Art. 5. — Gli operai italiani residenti in Francia, che vorranno iscriversi alla Cassa nazionale italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, allo scopo di fruire dei vantaggi loro concessi dalla legislazione italiana, potranno eseguire i loro pagamenti alla Cassa nazionale francese delle pensioni per la vecchiaia nelle condizioni generali della legge del 20 luglio 1886. La Cassa francese manderà ogni anno alla Cassa italiana il prospetto dei conti relativi ai detti operai.

Art. 6. — L'operaio italiano, raggiunta l'età stabilita per incominciare a fruire della rendita, potrà chiedere che il suo conto sia trasferito alla Cassa nazionale italiana. La Cassa nazionale francese delle pensioni accetterà tale trasferimento alle condizioni che saranno fissate nel regolamento previsto dall'articolo 10 del

presente accordo, e il trasferimento sarà eseguito versando alla Cassa nazionale italiana l'importo della riserva matematica, calcolata al giorno della operazione, e quale risulterà dalle tariffe vigenti presso la Cassa nazionale francese al momento dei versamenti eseguiti dall'operaio.

Art. 7. — Gli operai italiani residenti in Francia, che abbiano un conto aperto alla Cassa nazionale francese delle pensioni per la vecchiaia all'atto in cui andrà in vigore il presente accordo, e che desiderino di fruire per l'avvenire dei benefici concessi dalla legislazione italiana, dovranno a quest'uopo sottoscrivere una dichiarazione speciale all'atto del prossimo versamento.

I conti di questi depositanti potranno essere trasferiti nelle condizioni fissate dall'articolo precedente.

Art. 8. — In applicazione dell'art. 8 dell'accordo internazionale di Roma del 26 maggio 1906 sul servizio dei vaglia postali, è inteso che i vaglia postali emessi per il trasferimento dei fondi fra la Cassa nazionale francese delle pensioni e la Cassa nazionale italiana di previdenza e viceversa, saranno considerati come vaglia d'ufficio, esenti da qualsiasi tassa. L'Amministrazione del paese d'origine non dovrà tenere conto all'Amministrazione del paese destinatario della parte di tasse prevista nel paragrafo 2 dell'art. 3 del ricordato accordo.

Art. 9. — Ciascuna parte contraente si riserva la facoltà, in caso di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti del presente accordo. Se ne dovrà dare avviso per via diplomatica alla competente amministrazione dell'altro Stato. L'avviso stabilirà la data a partire dalla quale cesseranno di avere effetto le disposizioni che sono oggetto del presente accordo.

Art. 10. — Le Amministrazioni competenti dei due paesi determineranno di comune accordo, sentite le Amministrazioni postali, i provvedimenti particolari e di ordine necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 11. — Il presente accordo avrà vigore e validità a incominciare dalla data da convenirsi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, non appena che sarà promulgato a norma delle leggi speciali di ciascuno dei due Stati. Salvo il caso previ-

sto dall'art. 5 della Convenzione del 15 aprile 1904, il presente accordo rimarrà obbligatorio per un periodo di 5 anni.

Qualora le parti contraenti non intendessero rinnovare questo accordo, se ne daranno reciprocamente avviso un anno prima della scadenza.

In mancanza di tale avviso, l'accordo sarà prorogato di anno in anno per la durata di un anno, per tacita rinnovazione.

Quando una delle parti contraenti abbia comunicato all'altra la intenzione di farne cessare gli effetti, l'accordo continuerà ad avere piena ed intiera esecuzione durante i dodici mesi susseguenti.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati debitamente a questo scopo, hanno redatto il presente accordo, che hanno munito dei loro sigilli.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 9 agosto 1910.

T. TITTONI
V. MAGALDI
S. PICHÓN
RENÉ VIVIANI

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- AGNELLI A.: *Gli operai italiani in Francia*. (Nuova Antologia, 1° maggio 1916).
- Id.: *Pour les travailleurs italiens en France*. Rapport au Congrès des Comités Italla-Francia et France-Italie à Paris 28-31 mai 1916 (trad. in *Rivista delle Nazioni latine*, 1, n. 7-8).
- AMATEIS F.: *A proposito di trattati di lavoro, di emigrazione all'estero e di legislazione sociale*. (La Confederazione del lavoro, 1° luglio 1916).
- AMOROSO L.: *Le legislazione internazionale del lavoro*. (L'Idea Nazionale, 17 ottobre 1919).
- BODIO L.: *Discorso inaugurale dei lavori della Sezione Emigrazione della Commissione per il dopo-guerra*. (Giornale degli Economisti, ottobre 1918).
- CABRINI A.: *Il trattato di lavoro con la Francia*. (Rivista Coloniale, marzo-aprile 1916).
- Id.: *Discorso alla Camera sul trattato di lavoro con la Francia*. (Corrispondenza, 28 aprile 1916).
- Id.: *Il lavoro italiano in Francia*. (Rivista Coloniale, maggio-giugno 1916).
- Id.: *La concorrenza tra Francia e Germania per la mano d'opera italiana*. (Corriere Economico, 20 settembre 1917).
- Id.: *Mano d'opera italiana in Francia*. (Rivista Coloniale, ottobre 1917).
- Id.: *L'opinione pubblica francese sull'emigrazione italiana in Francia*. (Rivista Coloniale, 30 aprile 1918).
- Id.: *Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia*. (Rivista Coloniale, novembre 1919).
- CHAUVIN P.: *Le problème de la main-d'œuvre étrangère et l'émigration italienne en France*. (La Clairière, 1° giugno 1918).
- DE FEO L.: *I trattati di lavoro e la protezione dei nostri lavoratori all'estero*. (Milano, 1916).
- Id.: *La tutela dell'emigrante nei trattati di lavoro*. (La Vita Italiana, 15 marzo 1916).
- DE GREGORIO U. E.: *Il trattato di lavoro con la Francia e la nostra emigrazione*. (Tribuna Coloniale, 1919, n. 46).
- Id.: *Il trattato di lavoro con la Francia*. (Tribuna Coloniale, 1919, n. 47).
- DE LAPPARENT: *L'immigration des ouvriers agricoles en France*. (Comptes-rendus des Seances de l'Academie d'Agriculture de France, 29 maggio 1918).
- DE MICHELIS G.: *I capisaldi di un trattato di lavoro colla Francia*. (Vita Italiana, 15 dicembre 1916).
- Id.: *I lavoratori italiani in Francia*. (Nuova Rassegna, 5 giugno 1916).
- DONEGANI G.: *La main-d'œuvre et l'émigration italienne après la guerre*. (Bulletin de l'Association Italo-Française d'Expansion Economique, gennaio 1918).
- DI VALLELONGA G. E.: *La sostituzione della mano d'opera tedesca a Parigi*. (La Vita Italiana, 15 luglio 1916).
- Id.: *La mano d'opera straniera in Francia*. (La Vita Italiana, 15 novembre 1917).

- LÉMONON E. : *L'après-guerre et la main d'œuvre italienne en France*. Préface de R. G. Lévy. 2 édition. Paris, Alcan, 1918, 1 vol. in-16, pag. vii-90.
- Id. : *L'après-guerre et l'émigration italienne en France*. (*Bulletin de l'Association Italo-Française d'Expansion Economique*, dicembre 1917).
- Id. : *L'opinion italienne et l'émigration*. (*La Revue de Paris*, 1° aprile 1918).
- LÉVY R. G. : *L'après-guerre et la main d'œuvre italienne en France*. (*Revue politique, économique, littéraire et artistique*, 3 agosto 1918).
- LUZZATTI L. : *Nota sul trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia*. (*Nuova Antologia*, 16 gennaio 1916).
- PERASSI T. : *Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia*. (*La Vita Italiana*, 15 novembre 1919).
- *Il trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia*. (*La Vita Marittima e Commerciale*, 14, 15 e 16 luglio, 1917).
- *Trattati di emigrazione*. (*La Réforme Economique*, 5 ottobre 1917).
-

III. SERIE.

Publicazioni periodiche.

9. Bollettino dell'Emigrazione. Pubblicazione mensile. Anni: 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917.
10. Notizie sul movimento dell'emigrazione transoceanica dai porti del Regno e dal porto di Le Havre, per gli anni 1913 e 1914.
11. Elenco mensile dei piroscafi che trasportano emigranti.
12. Noli massimi per il trasporto degli emigranti nei singoli quadrimestri.

IV. SERIE.

Publicazioni amministrative e varie.

13. Istruzioni per i RR. Commissari sui piroscafi in servizio di emigrazione. Roma, 1914.
14. Ricerche preliminari per una riforma dei passaporti per l'estero. Roma, 1914.
15. Della costruzione di ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco. — Estratti dai verbali delle sedute del Consiglio dell'emigrazione dal 1909 al 1913. Roma, 1914.
16. Ricoveri per emigranti. — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
17. Per lo studio dei provvedimenti relativi alle assicurazioni degli emigranti. Roma, 1914.
18. Sulla tutela nei porti d'imbarco. — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
19. Proibizione dello sbarco negli Stati Uniti agli stranieri analfabeti. — Relazione al Consiglio dell'emigrazione. 1^a sessione del 1914.
20. Relazione della Sotto-Commissione incaricata dello studio del Regolamento per l'esecuzione della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti. Roma, 1914. (Riservata)
21. Relazione della Sotto-Commissione incaricata di preparare uno schema di norme complementari per l'applicazione del Cap. II della legge 2 agosto 1913, n. 1075. Roma, 1915. (Riservata).
22. Elenco delle patenti di vettore per il trasporto degli emigranti concesse ogni anno a Compagnie di navigazione.
23. Elenco delle pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione (fino a tutto l'anno 1910). Roma, 1911.

V. SERIE.

Publicazioni popolari distribuite gratuitamente.

1. Norme legislative e regolamentari concernenti la concessione del passaporto per l'estero.
2. Elenco dei Comuni nei quali sono stati istituiti Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione (*In corso di ristampa*)
3. Avvertenze sulle condizioni del mercato estero del lavoro, pubblicate periodicamente e distribuite ai RR. Prefetti e Sottoprefetti, ai Comitati mandamentali e comunali di emigrazione e alle Società di Patronato, e diffuse per mezzo delle agenzie telegrafiche e della stampa. In alcuni casi le « Avvertenze » sono inviate a

(Segue a pagina quarta della copertina).

tutti i Sindaci del Regno e, talvolta, anche, vengono ristampate sotto forma di manifesti, da affiggersi nelle sale d'aspetto delle stazioni ferroviarie, negli albi comunali, sui muri delle chiese e su quelli delle case.

4. Avvertenze popolari intorno alla legge italiana sull'emigrazione
5. Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti e nel Canada.
6. Istruzioni per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord.
7. Avvertenze e consigli per gli immigranti italiani negli Stati Uniti.
8. Avvertenze per chi emigra al Brasile.
9. Avvertenze per chi emigra nella Repubblica Argentina.
10. Manuale dell'emigrante italiano nell'Argentina.
11. Avvertenze per l'emigrante italiano nella Svizzera (G. De Michellis).
12. Avvertenze per l'emigrante italiano in Francia e nel Principato di Monaco (G. De Michellis).
13. Avvertenze per l'emigrante italiano nel Belgio e nei Paesi Bassi (G. De Michellis).
14. Guida dell'emigrante italiano in Germania e nel Lussemburgo (G. De Michellis).
15. Manuale per l'emigrante italiano sulle assicurazioni operate nell'impero Germanico (E. Lambertenghi).
16. Avvertenze per l'emigrante italiano in Danimarca, Svezia, Norvegia (G. De Michellis).
17. Avvertenze per l'emigrante italiano in Austria-Ungheria (compresa la Bosnia-Erzegovina) (G. De Michellis).
18. Avvertenze per l'emigrante italiano nei Paesi Balcanici (Bulgaria, Grecia, Montenegro, Serbia e Turchia d'Europa) e Romania (G. De Michellis).
19. Avvertenze speciali per l'emigrante italiano in Romania (G. Di Palma Castiglione).
20. Avvertenze per l'emigrante italiano in Tunisia e in Algeria (G. De Michellis).
21. Avvertenze per l'emigrante italiano in Inghilterra (G. De Michellis).
22. « Primi soccorsi ». Dizionario dei termini di uso comune nei casi di infortunio sul lavoro (Italiano-Francese-Tedesco), compilato dal dott. Edmondo Blind.
23. Avvertenze sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani affidati al Banco di Napoli.
24. Avvertenze per la repressione dell'emigrazione clandestina e per la tutela delle donne e dei fanciulli che espatriano a scopo di lavoro (E. Altavilla).
25. Bollettino d'informazioni sul lavoro e sull'emigrazione. — Si pubblica in Nuova York per cura dell'Ufficio italiano di emigrazione (Italian Emigration Office), ed è inviato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta al detto Ufficio (208, Lafayette Street, New York).

Il « Bollettino della emigrazione » non si vende al pubblico in numeri separati, ma solo per abbonamento, che costa

LIRE SEI ALL'ANNO

Dirigere cartolina vaglia al Cassiere del « Commissariato dell'emigrazione »,

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
